

PRIVATE SELECTA PLUS



Assicurazione sulla vita

Gentile cliente,
alleghiamo i seguenti documenti:

- ▶ SET INFORMATIVO comprensivo di:
 - Documento contenente le Informazioni Chiave (KID)
 - Documento informativo precontrattuale (DIP) aggiuntivo IBIP
 - Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
 - Modulo di proposta
- ▶ Informativa privacy

Arca Vita International DAC



Business Address: 4-5 Dawson Street, Dublin 2, Ireland - tel: (+3531) 634 0811
Directors: Paolo Zanni (Italy), Paul O'Connor, Derek Fagan, Federico Arpe (Italy), Bobby Scannell, Maurizio Marcorin (Italy)
Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland - Incorporated in Ireland No.293632
Arca Vita International DAC is regulated by the Central Bank of Ireland - Arca Vita International DAC is part of Unipol Group
enrolled with the Register of the Ultimate Parent Undertakings held by IVASS, the Italian Insurance Supervisory Authority, under No. 046
arcaintl.com

Assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)



Impresa: ARCA VITA INTERNATIONAL DAC

Prodotto: PRIVATE SELECTA PLUS (Tariffa 147)

Contratto Unit-Linked (Ramo Assicurativo III)

Il presente DIP aggiuntivo IBIP è stato realizzato in data 02/01/2025 ed è l'ultimo aggiornamento pubblicato disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

La Società Arca Vita International DAC (Designated Activity Company), facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, ha sede legale in 33, Sir Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda e direzione generale in 4-5 Dawson Street, Dublino 2, Irlanda. Telefono 800.11.44.55. Sito Internet: www.arcaintl.com. E-mail: info@arcaintl.com

La Società è stata autorizzata dalla Central Bank of Ireland a operare in regime di libertà di prestazione e servizi in Italia, come risulta dalla documentazione inviata a IVASS in data 29 marzo 2000e in particolare all'esercizio delle assicurazioni nel Ramo III, cui sono abbinabili coperture assicurative di Rami I e IV; è iscritta con il n. II.00258 all'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Il premio non è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2023, il patrimonio netto della Società è pari a 30,5 milioni di Euro, con capitale sociale pari a 1,6 milioni di Euro e totale delle riserve patrimoniali pari a 28,9 milioni di Euro. Con riferimento alla relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR) disponibile sul sito www.arcaintl.com ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1 gennaio 2016, il requisito di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2023, è pari a 12,57 milioni di Euro, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 4 milioni di Euro, a copertura dei quali la società dispone di fondi propri pari a 31,9 milioni di Euro con conseguente indice di solvibilità, al 31 dicembre 2023, pari a 2,54 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati dalla società attraverso la Standard Formula Market Wide.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Prestazioni principali

Le prestazioni previste dal contratto sono direttamente collegate al valore delle quote di uno o più OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio). Si tratta di patrimoni collettivi - Fondi comuni di investimento e/o di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) - costituiti da portafogli di attività finanziarie espressione dei mercati globali. Il valore delle quote dipende pertanto a sua volta dalle oscillazioni dei prezzi di scambio delle attività finanziarie in cui gli OICR stessi investono e di cui le quote medesime sono rappresentazione.

Il risultato dell'investimento dipende quindi direttamente dall'oscillazione del valore delle quote del/degli OICR, a cui sono direttamente correlate le somme rimborsabili, in relazione alla tipologia di attività finanziarie in cui il patrimonio del/degli OICR è investito, ai settori di investimento, nonché all'andamento dei diversi mercati di riferimento.

Il Contraente seleziona liberamente gli OICR fra quelli selezionati dalla Società e collegati al contratto. L'elenco degli OICR selezionabili (Paniere) collegati al contratto è contenuto nell'Allegato fondi esterni, incluso nel Set Informativo ed è aggiornato alla data di realizzazione/ultima revisione del presente documento.

Per effetto dell'attività di gestione svolta dalla Società, tutti gli OICR selezionati dal Contraente a seguito delle operazioni di investimento/disinvestimento di quote previste dal contratto, possono essere oggetto di adeguamento/aggiornamento.

La Società svolge infatti una attività di gestione che consiste in una periodica analisi finanziaria qualitativa e quantitativa degli OICR collegati al contratto e del mercato finalizzata all'esclusione di OICR presenti nel Paniere e/o all'inserimento, nel Paniere stesso, di nuovi OICR ritenuti più idonei rispetto alle analisi effettuate.

L'attività di gestione periodica è affiancata da un'attività di salvaguardia del contratto, finalizzata a tutelare le scelte e l'interesse del Contraente a fronte di eventi esogeni inerenti gli OICR collegati al contratto quali:

- momentanea sospensione alla vendita;

- operazioni di fusione o di liquidazione decise dalla Società di gestione del risparmio o dalla Sicav stessa. In questi casi la Società può decidere di investire il premio versato, o di effettuare l'operazione di switch richiesta, sul miglior OICR appartenente alla medesima categoria.

È inoltre prevista un'attività di ribilanciamento da parte della Società, poiché l'importo investito nel fondo di liquidità scelto dalla Compagnia dovrà essere pari almeno al 2,5% del capitale investito, ogni mese un meccanismo automatico verificherà il livello di investimento nel fondo di liquidità e nel caso in cui lo stesso scenda al di sotto dell'1% del capitale investito la Compagnia potrà disinvestire quote dell'OICR più capiente detenuto dal contraente per riportare il fondo di liquidità al 2,5%.

La Società, attraverso il sito internet www.arcainitl.com, mette a disposizione il Regolamento degli OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto.

Le prestazioni sono dovute in caso di decesso dell'Assicurato, da qualsiasi causa determinato e senza limiti territoriali, in qualunque momento esso di verificarsi. Ai Beneficiari designati o aventi diritto è corrisposto il capitale dato dalla somma dei seguenti importi:

a) controvalore delle quotazioni/azioni pari alla somma degli importi che si ottengono moltiplicando il numero di quote di ciascun OICR che risultano assegnate al contratto, di cui all'Art.12 "Attribuzione del numero di quote" delle Condizioni di Assicurazione;

b) maggiorazione per il caso di morte: ammontare ottenuto applicando al controvalore delle quote di cui al precedente punto a) la percentuale dello 0,1%.

Prestazioni complementari

Il contratto offre inoltre facoltà al Contraente, in aggiunta alla prestazione prevista dall'assicurazione di base, di attivare una copertura complementare in caso di morte. La prestazione associata a tale copertura è dovuta qualora l'Assicurato deceda prima della scadenza della copertura complementare stessa e consiste nel pagamento di un importo pari alla differenza positiva tra il capitale investito netto e la prestazione base in caso di premorienza ove per capitale investito netto si intende la somma del premio iniziale e degli eventuali premi integrativi, meno i riscatti parziali effettuati. La copertura aggiuntiva in caso di morte è richiesta dal Contraente all'atto di sottoscrizione della proposta, ma non può essere aggiunta successivamente a detta sottoscrizione; tale garanzia è inoltre sottoscrivibile per Assicurati fino al 70° anno di età e ha validità fino al compimento del 75° anno di età. Al superamento del 75° anno di età la copertura non sarà pertanto più attiva e non sarà conseguentemente dovuto alcun costo.

L'ammontare dell'anzidetta maggiorazione, così determinato, **non potrà comunque superare € 100.000,00.**

Il costo della maggiorazione caso morte è riportato nell'Allegato B alle Condizioni di Assicurazione.

Opzioni contrattuali

-Trasferimento ad altro/altri OICR (Switch)

A condizione che il contratto sia in vigore e sia trascorso il periodo utile per esercitare il diritto di recesso dal contratto, il Contraente può richiedere alla Società il trasferimento, anche parziale, delle quote/azioni che risultano assegnate al contratto, da uno o più OICR collegati al contratto ad altro OICR o ad altri OICR scelto/i dal Contraente medesimo fra quelli inclusi nel Paniere, senza applicazione di alcun onere.

Per i dettagli sulle modalità ed i tempi di effettuazione dell'operazione di Switch si rinvia all'Art.4 "Trasferimento di Quote tra Fondi Esterni (Switch)" delle Condizioni di Assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Il prodotto non prevede le seguenti prestazioni:

- prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata o con modalità e meccanismi di partecipazione agli utili differenti.
- prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento;
- prestazioni derivanti da operazioni di capitalizzazione;
- prestazioni in caso di vita ad una determinata data di scadenza;
- prestazioni in caso di invalidità;
- prestazioni in caso di malattia grave/perdita autosufficienza/inabilità di lunga durata.



Ci sono limiti di copertura?

Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Nel solo caso di sottoscrizione della garanzia complementare in caso di morte resta comunque escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari;
- partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- guerra e insurrezioni;
- atti di terrorismo con l'impiego di armi nucleari, biologiche o chimiche;
- suicidio o tentativo di suicidio se avviene nei primi 2 anni dalla data di decorrenza del contratto, trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto, ove questa sia prevista;
- malattie già diagnosticate e/o conseguenze di infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione, qualora non dichiarati ed eventualmente accettati dall'assicuratore;

- ubriachezza, alcolismo o dipendenza da droghe o farmaci non prescritti da medici abilitati alla professione;
 - guida di qualsiasi veicolo, o natante, a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
 - esercizio delle seguenti attività lavorative, se non dichiarate all'assicuratore alla stessa data, ed accettate in copertura dall'assicuratore: estrazione petrolio o gas naturali; in miniere o altiforni; a contatto con esplosivi, pesticidi o altri materiali chimici pericolosi, tra cui l'amianto; ad altezze superiori a 5mt dal suolo (impalcature, tetti, ecc.); guardie del corpo e servizi di sicurezza; servizi di ordine pubblico (polizia, carabinieri, militari, ecc.) con uso di armi; vigili del fuoco; attività subacquee;
 - patologie psichiatriche se non supportate da un substrato organico;
 - esercizio delle seguenti attività sportive, se non dichiarate all'assicuratore alla stessa data, ed accettate in copertura dall'assicuratore: qualunque come professionista; di combattimento (quali pugilato, lotta, karatè); aerei (quali deltaplano, parapendio, paracadutismo, bungee jumping); immersioni con autorespiratore; scalate in parete; con mezzi a motore.
- Ai fini della corretta assunzione del rischio relativo alla garanzia complementare in caso di morte da parte della Compagnia è necessario l'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato, mediante le dichiarazioni contenute nel questionario anamnestico che l'Assicurato stesso deve sottoscrivere. Nel caso in cui l'Assicurato non sottoscriva o non compili positivamente il questionario anamnestico, non potrà accedere a tale garanzia aggiuntiva.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	<p>Denuncia: per l'erogazione delle prestazioni il Contraente o il Beneficiario/l'Avente diritto dovranno far pervenire la richiesta alla Società – per iscritto, debitamente firmata e corredata dalla documentazione completa prevista – per il tramite del competente soggetto distributore. Per qualsiasi informazione relativa al valore di riscatto è possibile rivolgersi a: Arca Vita International DAC, Servizio Clienti Arca Inlinea, Via del Fante 21, 37122, Verona, telefono dall'Italia n. 800.11.44.55, telefono dall'estero n. +39.045.818.51.44, e-mail informa@arcassicura.com</p> <p>Per l'indicazione della documentazione – con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità – si rinvia all'Art. 9 "Pagamenti della Compagnia" delle Condizioni di Assicurazione.</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita – ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio – si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita. Gli importi dovuti dalla Società in base al presente contratto – e non reclamati dagli Aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni – sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
	<p>Erogazione della prestazione: Il pagamento di quanto dovuto da Arca Vita International DAC sarà effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'avveramento di tutti i presupposti di esigibilità e, quindi, a mero titolo esemplificativo, dalla consegna da parte dell'avente diritto ad Arca Vita International DAC dei documenti elencati nell'Art. 9 "Pagamenti della Compagnia" delle Condizioni di Assicurazione. Resta fermo che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote/azioni da adottare per le operazioni di disinvestimento/reinvestimento delle quote/azioni stesse. Al verificarsi dei casi di indisponibilità del predetto valore unitario, i pagamenti della Società verranno effettuati non appena il medesimo valore unitario si renderà nuovamente disponibile</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>La reticenza o inesattezza della dichiarazione relativa alla veridicità di tutte le affermazioni circa la situazione sanitaria dell'Assicurato, possono compromettere il diritto alla prestazione complementare in caso di morte.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>A fronte delle prestazioni assicurate il contratto richiede il versamento di un premio unico e anticipato, non frazionabile. Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla data di decorrenza del contratto è possibile effettuare il versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in unica soluzione.</p> <p>Il capitale investito relativo a ciascun premio corrisposto risulta funzione dell'ammontare del premio stesso. Infatti, il premio unico versato, al netto delle spese di emissione pari a € 50,00, determina il relativo capitale investito; ciascun premio integrativo, al netto delle spese di emissione pari a € 15,00, determina il relativo capitale investito.</p> <p>A tal fine non assumono rilevanza la durata contrattuale nonché l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.</p> <p>Ciascun premio versato verrà utilizzato per l'acquisto di quote di uno o più OICR prescelti dal Contraente. Il capitale iniziale e gli eventuali capitali aggiuntivi potranno essere ripartiti al massimo tra 20 OICR, di cui un massimo di 19 a scelta del Contraente ed uno di liquidità scelto dalla Compagnia. In ogni caso la parte di premio investita in ciascun OICR non potrà essere inferiore ad € 1.000,00 mentre l'importo investito nel fondo di liquidità dovrà essere pari almeno al 2,5% del capitale iniziale o dell'eventuale capitale aggiuntivo.</p> <p>Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato</p>
--------	---

	<p>al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.</p> <p>È inoltre possibile effettuare, in qualsiasi momento di vigenza contrattuale, purché l'anzidetto rapporto di conto corrente bancario non risulti estinto, il versamento di premi integrativi anch'essi da corrispondere in unica soluzione.</p> <p>Il contratto prevede un importo minimo di premio pari a € 150.000,00 per il premio unico e € 10.500,00 per ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto.</p> <p>Il contratto non prevede il frazionamento infrannuale dei premi, che sono da corrispondere in unica soluzione.</p> <p>Non è previsto l'utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.</p>
Rimborso	<p>In caso di revoca la Società rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto.</p> <p>In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente un importo pari al controvalore delle quote, sia in caso di incremento che di decremento del loro valore, maggiorato di tutti i costi applicati al premio e al netto delle spese di emissione del contratto.</p>
Sconti	<p>E' facoltà dell'intermediario praticare sconti di natura commerciale riducendo la commissione di gestione, nei limiti complessivamente predefiniti dalla Compagnia e accordati dalla Direzione della Banca.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>La durata dell'assicurazione coincide con la vita intera dell'Assicurato ed è compresa tra la decorrenza e il decesso dell'Assicurato.</p> <p>La decorrenza dell'assicurazione corrisponde alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella proposta accettata dalla Compagnia alla duplice condizione che, entro tale data, il contratto si sia concluso e il pagamento del premio iniziale alla Compagnia da parte del contraente sia andato a buon fine: in difetto di quest'ultima condizione, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente autorizzi il pagamento del premio iniziale alla Compagnia e che questo sia andato a buon fine. Qualora il contratto non si sia concluso entro la data di decorrenza, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, del giorno in cui il pagamento del premio iniziale sia andato a buon fine.</p>
Sospensione	<p>Il presente contratto non prevede un piano di versamenti programmato; pertanto, non può prefigurarsi una sospensione delle garanzie a seguito del mancato pagamento dei premi.</p>

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	<p>Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, con dichiarazione di revoca che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei a identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici del contraente) a cui la dichiarazione di revoca si riferisca.</p>
Recesso	<p>Il Contraente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, con dichiarazione di recesso che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei a identificare il contratto a cui si riferisca (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici del contraente).</p>
Risoluzione	<p>Non essendo previsto per il contratto un piano di versamenti programmato, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale</p>

 Sono previsti riscatti o riduzioni? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Valori di riscatto e riduzione	<p>Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto.</p> <p><i>a) Riscatto totale</i></p> <p>Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto.</p> <p>Il valore di riscatto totale è dato dal numero delle quote relative ai fondi esterni attribuite al contratto alla data di ricezione, da parte della Società, della dichiarazione di riscatto, moltiplicato per il valore unitario della quota di riferimento alla prima data di valorizzazione della settimana successiva alla data di ricezione, da parte di Arca Vita International, di tale dichiarazione.</p> <p><i>b) Riscatto parziale</i></p> <p>In alternativa al riscatto totale, il Contraente può esercitare diritto di riscatto parziale con apposita dichiarazione, contenente l'inequivoca richiesta di pagamento di una somma pari ad una parte, in essa indicata, del valore di riscatto.</p> <p>Il diritto di riscatto parziale non comporta il recesso dal contratto e, con esso, la cessazione</p>

	<p>dell'assicurazione, ma soltanto la diminuzione del capitale assicurato residuo e, con essa, della base di calcolo delle successive determinazioni dell'importo del capitale assicurato stesso.</p> <p>Il valore di ciascun riscatto parziale coincide con l'importo del capitale riscattato richiesto dal Contraente.</p> <p>L'esercizio del diritto di riscatto parziale è consentito con le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la richiesta di riscatto parziale che determini un disinvestimento da un OICR per un valore superiore al 90% del controvalore complessivo di detto OICR, comporterà il disinvestimento della totalità delle quote da quell'OICR; - non potranno essere eseguite operazioni di disinvestimento dall'OICR di liquidità tali per cui il controvalore delle quote residue in tale fondo sia inferiore al 2,5% del valore complessivo di riscatto. <p>Il valore di Riscatto parziale o totale è ridotto dei Costi di cui alla sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il Capitale prematuramente?" del KID.</p> <p>Si evidenzia che, in caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore alle somme complessivamente versate.</p> <p>Il contratto non prevede valori di riduzione.</p> <p>Non essendo prevista una sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non è conseguentemente prevista la facoltà di riattivazione del contratto.</p>
Richiesta di informazioni	Per qualsiasi informazione relativa al valore di riscatto è possibile rivolgersi a: Arca Vita International DAC, Servizio Clienti Arca Inlinea, Via del Fante 21, 37122, Verona, telefono dall'Italia n. 800.11.44.55, telefono dall'estero n. +39.045.818.51.44, e-mail informa@arcassicura.com

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Il presente prodotto è caratterizzato dalla presenza di una diretta correlazione tra il valore delle somme di cui è prevista la corresponsione e il valore delle quote degli OICR collegati al contratto ed intende soddisfare esigenze di:

1. investimento del risparmio, prevedendo la corresponsione di un capitale pari al controvalore delle quote/azioni assegnate al contratto, al verificarsi del decesso dell'Assicurato;
2. copertura assicurativa, prevedendo, in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione di un capitale che consiste in una maggiorazione del controvalore delle quote/azioni di cui al precedente punto 1.

Il prodotto è comunque rivolto ad Assicurati che, alla data di decorrenza del contratto, abbiano età assicurativa compresa fra 18 e 90 anni.

 **Quali costi devo sostenere?**

Si rinvia alla Sezione "Quali sono i costi?" del KID, descrittiva dell'impatto dei costi totali in termini di diminuzione del rendimento, per l'informativa dettagliata sui costi da sostenere.

Ad integrazione delle informazioni contenute nel KID sono di seguito riportati i costi a carico del Contraente.

Costi per riscatto
Non sono previsti ulteriori costi per riscatto rispetto a quelli riportati nel KID.

Costi per l'esercizio delle opzioni
Il trasferimento ad altro/altri OICR (Switch) non prevede costi.

Costi di intermediazione
Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, viene di seguito specificata la quota parte retrocessa in media ai Soggetti distributori nell'ultimo esercizio per ciascun costo da sostenere.

Costi totali	Composizione dei costi	Costi in punti percentuali/importo	Quota parte (%)
Costi una tantum	Spese di emissione	50 Euro	0%
	Spese per versamenti aggiuntivi	15 Euro	0%
	Spese di riscatto per il 1° anno	0,75%	0%
Costi correnti	Spese annue di gestione	Vedi tabella seguente, costo percentuale applicato a diversi scaglioni di premio unico versato	50,00%

Versamenti netti (Euro)	Commissione di gestione %
150.000,00 – 249.999,99	2,00
250.000,00 – 499.999,99	1,80
500.000,00 – 999.999,99	1,50
Oltre 1.000.000,00	1,20



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'investimento finanziario qui descritto è effettuato in un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked. I prodotti finanziario-assicurativi di tipo Unit Linked sono caratterizzati dalla presenza di una diretta correlazione tra il valore delle somme di cui è prevista la corresponsione e il valore delle quote/azioni degli OICR. Il valore dell'investimento finanziario in quote/azioni degli OICR può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché all'andamento dei diversi mercati di riferimento. Pertanto, l'investimento nei suddetti prodotti comporta l'assunzione, da parte del Contraente, dei rischi finanziari connessi all'andamento del valore di dette quote.

Capitale investito nei fondi

Il capitale collegato a ciascun fondo è espresso in quote, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui sono rappresentazione. Non è prevista alcuna garanzia di risultato, rendimento o capitale minimo ed i rischi dell'investimento in esso effettuato non vengono assunti dalla Società, ma restano a carico del Contraente, che quindi assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote dei fondi collegati al contratto.

I rischi connessi in via generale all'investimento finanziario collegato al presente contratto sono di seguito illustrati:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (quali le azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (rischio specifico), che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico);
- il rischio, tipico dei titoli di debito (quali le obbligazioni), connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente.
- il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (rischio di interesse); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.
- rischio di liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.
- il rischio di oscillazione del tasso di cambio dell'Euro rispetto alla valuta in cui sono denominati i titoli (rischio di cambio).
- rischio paese: rappresenta il rischio legato all'investimento in paesi esteri, specialmente in mercati emergenti dove vi potrebbero essere mercati finanziari con ridotti livelli di garanzia per gli investitori. Rappresenta inoltre il pericolo che l'autorità politica o monetaria di un paese possa rifiutare di onorare i propri impegni assunti con l'emissione di titoli.

Informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità e sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088

Nella fase attuale la complessità di acquisire informazioni complete, affidabili e uniformi utili agli approfondimenti sui rischi di sostenibilità rende difficile svolgere una valutazione puntuale dei probabili impatti degli stessi sul rendimento degli OICR presenti nel Paniere del Prodotto. Tuttavia, tali probabili impatti possono risultare ragionevolmente mitigati in misura dell'elevata diversificazione dei titoli sottostanti allo strumento stesso.

Per le informazioni su ciascun OICR, sulle modalità con le quali i rischi di sostenibilità sono stati integrati nelle decisioni di investimento dello stesso e sulla valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dello strumento finanziario, si rimanda al Prospetto pubblicato dalla SGR sul proprio sito internet per ogni approfondimento.

Come indicato dalle "Linee Guida per le attività di investimento responsabile" e in relazione al perimetro delle stesse, Arca Vita International, facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, presta particolare attenzione alle tematiche ambientali, sociali e di governance, includendole proattivamente nel processo di investimento.

Arca Vita International, tenendo conto della propria dimensione, dell'ampiezza della propria attività e della tipologia dei prodotti finanziari offerti, valuterà le più opportune iniziative finalizzate alla considerazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, in linea con l'approccio definito dal Gruppo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

PEC: ivass@pec.ivass.it

Informazioni sul sito: www.ivass.it

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

	<p>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</p> <p>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p> <p>Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.</p> <p>Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società: www.arcaintl.com</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>È possibile avvalersi del procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>È possibile avvalersi della procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET</p>

REGIME FISCALE

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Sull'eventuale rendimento, pari alla differenza tra il complessivo importo delle somme percepite in esecuzione del Contratto, da un lato, e, dall'altro, la somma dei premi versati, sarà applicata una imposta sostitutiva, la cui aliquota percentuale è stabilita in base alla normativa di riferimento tempo per tempo vigente. Il rendimento è diminuito di una Quota dello stesso, forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986.</p> <p>Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto che eserciti attività di impresa, i proventi annui e il Capitale liquidato per Riscatto, nella parte eccedente il Premio versato, costituiscono reddito d'impresa: la Compagnia liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna tassazione sostitutiva.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214, le comunicazioni relative al presente Contratto, limitatamente alla componente collegata al valore delle quote, sono soggette ad un'imposta di bollo, la cui misura è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 per mille annuo fino al 2012; - 1,5 per mille annuo per il 2013; - 2,0 per mille annuo a decorrere dal 2014. <p>calcolata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.</p> <p>Tale imposta, fino al 2013, non poteva essere inferiore a € 34,20 e, per il solo anno 2012, superiore a € 1.200,00.</p> <p>Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti da imposte di successione; sono inoltre esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche solo se a copertura del rischio demografico (legge 23.12.2014 n. 190).</p>
--	--

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA COLLEGATA A CIASCUN OICR.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto: PRIVATE SELECTA PLUS (Tariffa 147)

Ideato da Arca Vita International DAC, (di seguito "Società") facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.

Sito internet: www.arcaintl.com

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: 800 849089.

Consob è responsabile della vigilanza di Arca Vita International DAC in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Italia.

Data di realizzazione del Documento: 01/01/2025

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

- Tipo: Prodotto d'investimento assicurativo di tipo unit linked, a vita intera e a premio unico.
- Termine: Il contratto è a vita intera, pertanto non è prevista una data di scadenza. La Società non ha la facoltà di estinguere unilateralmente il contratto, che cessa automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato.
- Obiettivi: realizzare la crescita graduale del capitale investito nel lungo periodo, tenuto conto del rapporto tra il periodo di detenzione raccomandato ed il profilo rischio/rendimento del prodotto tramite l'investimento dei premi in Fondi esterni (OICR).

Il Contraente potrà investire i premi nel rispetto dei seguenti limiti:

- percentuale da destinare al fondo di liquidità sempre presente, scelto dalla Compagnia, minimo 2,5% del premio investito;
- minimo investito in ciascun Fondo esterno: € 1.000,00.

Il rendimento finale del prodotto è direttamente commisurato al controvalore delle quote dei Fondi esterni attribuite al contratto. Tale controvalore è soggetto all'andamento dei mercati finanziari, pertanto non è previsto alcun rendimento minimo né garanzia di restituzione del premio versato.

- Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: il profilo degli investitori a cui si rivolge il prodotto varia in base alle opzioni di investimento selezionate. Le informazioni specifiche relative a ciascuna opzione ed al relativo profilo degli investitori possono essere reperite nel "Documento contenente le Informazioni Specifiche" dei Fondi esterni. Il prodotto non risulta adatto ai clienti con bassa conoscenza ed esperienza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento e con esigenza ed obiettivo di protezione del capitale investito.
- Prestazioni assicurative e costi: il prodotto prevede la corresponsione, al verificarsi del decesso dell'Assicurato, di un capitale dato dal numero delle quote relative ai Fondi esterni attribuite al contratto, moltiplicato per il valore unitario della quota di riferimento alla prima data utile di valorizzazione successiva alla data di ricezione della comunicazione di decesso.

Tale capitale è aumentato:

- di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso;
- dell'eventuale importo derivante dalla attivazione, qualora ne sussistano i requisiti, della copertura aggiuntiva che garantisce una integrazione del valore di polizza qualora lo stesso sia inferiore al capitale investito al momento del decesso.

Le informazioni sul valore delle prestazioni assicurative sono riportate nella sezione intitolata "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento". Il premio versato complessivo iniziale, al netto delle spese di emissione, pari a 50,00 €, determina il capitale investito iniziale. È facoltà del Contraente procedere al versamento di ulteriori premi aggiuntivi, i quali, al netto delle spese fisse pari a 15,00 €, determinano i capitali investiti aggiuntivi. Non è previsto un costo a carico del cliente per il rischio biometrico.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il periodo di detenzione raccomandato. Il rischio effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire anticipatamente prima che siano trascorsi 30 giorni - dalla decorrenza, come riportato nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?".

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della incapacità della Società di pagarvi quanto dovuto.

Il rischio ed il rendimento effettivi connessi all'investimento variano a seconda delle opzioni di investimento sottostanti selezionate dal cliente; per questa ragione il prodotto è stato classificato in un intervallo di rischio tra 1, che corrisponde alla classe di rischio "più bassa" e 6, che corrisponde alla classe di rischio "seconda più alta" su 7.

Le informazioni specifiche relative all'indicatore sintetico di rischio per ciascuna opzione di investimento sono disponibili nella documentazione a loro dedicata.

Per il Capitale investito in quote nei fondi, la Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo, non essendo prevista alcuna protezione contro il rischio di credito e di mercato, non è possibile escludere la perdita dell'intero capitale o di parte di esso.

Scenari di performance

La performance del prodotto nel suo complesso dipende dalle opzioni di investimento sottostanti selezionate dal cliente, nonché dal periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento, tenuto conto anche dei costi di prodotto gravanti nel corso della durata dell'investimento. Le informazioni specifiche relative a ciascuna opzione di investimento sono disponibili nella documentazione a loro dedicata.

Cosa accade se Arca Vita International DAC non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza della Società è possibile subire una perdita considerato che le prestazioni non sono garantite da soggetti terzi pubblici o privati. Il credito derivante dal contratto è comunque privilegiato, rispetto a quelli vantati da altre tipologie di creditori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
- 10.000 EUR di investimento.

I costi per l'investitore al dettaglio variano a seconda delle opzioni di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 8 anni
Costi totali	Da € 317 - a € 553	Da € 1.794 - a € 4.995
Incidenza annuale dei costi (*)	Da 3,2% - a 5,5%	Da 2,3% - a 4,9% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

Tabella 2 - Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita	Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 8 anni	
Costi di ingresso	Costi di emissione da sottrarre al premio unico iniziale: € 50,00 Costi fissi da sottrarre ad ogni eventuale premio aggiuntivo: € 15,00 Questi costi sono già inclusi nel premio. Sono compresi costi di distribuzione.	0,0%
Costi di uscita	I costi di uscita sono indicati come 'N/A' nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.	N/A

Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Percentuale annua del valore dell'investimento, a seconda dell'opzione scelta. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	Da 2,3% a 4,9%
Costi di transazione	Percentuale annua del valore dell'investimento, a seconda dell'opzione scelta. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	0,0%

I costi per l'investitore al dettaglio variano a seconda delle opzioni di investimento sottostanti selezionate dal cliente. Le informazioni specifiche relative a ciascuna opzione di investimento sono disponibili nella documentazione a loro dedicata.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: da un minimo di 8 anni ad un massimo di 8 anni.

Periodo di detenzione minimo richiesto: 30 giorni

Il Periodo di detenzione minimo richiesto è determinato considerando il termine oltre il quale, indipendentemente dalle opzioni di investimento sottostanti, è esercitabile il riscatto. Il Periodo di detenzione raccomandato indica il periodo di tempo minimo di detenzione in termini di possibilità di profilo di rischio dei fondi, tenuto conto della gamma di opzioni di investimento sottostanti e del periodo in cui sono presenti penali in caso di eventuale uscita anticipata. L'uscita anticipata ha un impatto negativo sul profilo di rischio e sulla performance del prodotto.

È comunque possibile: (i) recedere dal contratto, entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società, che provvederà al rimborso del premio corrisposto, diminuito di € 50,00 a fronte dei costi di ingresso indicati nella Sezione "Quali sono i costi?". Tale importo viene poi incrementato o diminuito nella stessa misura dell'incremento o della diminuzione del valore delle quote dei fondi acquistati dal Contraente, rispetto al loro valore alla data di decorrenza; (ii) riscattare totalmente la polizza, dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto e prima della cessazione dell'assicurazione, dandone comunicazione alla Società. L'esercizio di tale diritto consente di ritirare prematuramente un capitale pari alla somma del controvalore delle quote dei fondi, pure se con risultati anche significativamente inferiori, ma non preventivamente prevedibili, in quanto soggetto all'applicazione di un costo di uscita dello 0,75% se esercitato entro un anno dalla data di decorrenza del contratto.

L'impatto di tali costi è rappresentato nella sezione "Quali sono i costi?". Non sono previsti sistemi di garanzia, neppure trascorso il periodo di detenzione raccomandato, ed è pertanto possibile che, al momento del rimborso, si ottenga un ammontare inferiore al capitale investito.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale o il comportamento della Società sono inoltrati alla Società medesima tramite: (i) e-mail: Compliance_Officer@arcaintl.com; (ii) fax: 00353 1 6340813; (iii) posta: Arca Vita International DAC, Compliance Officer, 2nd Floor, 4-5 Dawson Street, Dublin 2, Ireland (iv) l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.arcaintl.com. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. I reclami saranno gestiti da Arca Vita International DAC – Compliance Officer. Spetta invece all'intermediario Banca la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso, l'esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all'intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione reclami del sito internet della Società www.arcaintl.com.

Altre informazioni rilevanti

Il presente documento fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set Informativo da consegnarsi all'investitore in base a obblighi normativi.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.arcaintl.com.

La reportistica finanziaria contenente le informazioni relative alle performance passate può essere consultata agli indirizzi indicati nei documenti relativi alle singole opzioni di investimento. Le performance sono indicate al lordo della commissione di gestione prelevata dalla Compagnia. Le commissioni di ingresso e uscita sono escluse dal calcolo.



Arca Vita International DAC

PRIVATE SELECTA PLUS

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
comprehensive del Glossario

Documento redatto in conformità alle
Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti



Presentazione

Il prodotto PRIVATE SELECTA PLUS è una polizza assicurativa vita di tipo unit-linked a premio unico altamente diversificata, poiché collegata a OICR di differenti case di gestione appositamente selezionati.

Con il prodotto "Private Selecta Plus" il Contraente può scegliere tra più di 100 fondi esterni per costruire la soluzione più adeguata alle sue esigenze di investimento, ai suoi obiettivi e al suo profilo di rischio, e può modificare il suo portafoglio in maniera semplice e dinamica.

Il Contraente ha inoltre la possibilità di sottoscrivere una copertura aggiuntiva in caso di morte che consente di integrare la prestazione in caso di decesso, qualora il valore di polizza sia inferiore al capitale investito, al netto di eventuali riscatti parziali, con un massimo di € 100.000.

Contatti telefonici

Per informazioni sul proprio Contratto, è a disposizione il numero verde di Arca Inlinea **800-114455**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00.

All'interno delle Condizioni di assicurazione sono presenti dei box di consultazione che indicano alcune precisazioni utili sul Contratto.

Il testo contenuto nel box è comunque un esempio con finalità esplicative e non ha alcun valore contrattuale; è quindi sempre necessario fare riferimento alle disposizioni contrattuali.

INDICE

Presentazione	1
Contatti telefonici	2
CHE COSA È ASSICURATO/QUALI SONO LE PRESTAZIONI?	5
<i>Art. 1 – Oggetto</i>	5
<i>Art. 2 – Prestazioni Assicurate</i>	5
<i>Art. 3 – Attività di gestione della Compagnia</i>	5
<i>Art. 4 – Trasferimento di Quote tra Fondi Esterni (Switch).</i>	6
<i>Art. 5 – Prestazione complementare in caso di morte</i>	7
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	8
<i>Art. 6 – Limitazioni delle prestazioni</i>	8
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	8
<i>Art. 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato</i>	8
<i>Art. 8 – Documentazione richiesta per il pagamento delle Prestazioni</i>	8
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	10
<i>Art. 10 – Pagamento dei premi.</i>	10
<i>Art. 11 – Ripartizione dei premi investiti</i>	10
<i>Art. 12 – Attribuzione iniziale del numero di Quote relative ai fondi</i>	10
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	11
<i>Art. 13 – Durata del contratto</i>	11
<i>Art. 14 – Conclusione, Decorrenza e Cessazione dell'assicurazione</i>	11
COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?	12
<i>Art. 15 – Revoca della Proposta</i>	12
<i>Art. 16 – Recesso</i>	12
<i>Art. 17 – Risoluzione del contratto</i>	13
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI ?	13
<i>Art. 18 – Riscatto</i>	13
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	13
<i>Art. 19 – Costi sui premi</i>	13
<i>Art. 20 – Costi di riscatto</i>	14
<i>Art. 21 – Costi di gestione del Contratto</i>	14
<i>Art. 22 – Costi per l'esercizio delle Opzioni contrattuali</i>	14
QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	14
<i>Art. 23 – Attribuzione e valorizzazione del numero di Quote relative ai fondi.</i>	14
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI	15
<i>Art. 24 – Beneficiari delle Prestazioni assicurate</i>	15
<i>Art. 25 – Variazioni contrattuali</i>	16
<i>Art. 26 – Cessione, pegno o vincolo</i>	16
<i>Art. 27 – Tasse e imposte</i>	16
<i>Art. 28 – Foro competente</i>	16
<i>Art. 29 – Lingua e legge applicabile</i>	16
<i>Art. 30 – Vendita a distanza</i>	16

GLOSSARIO	17
ALLEGATO A – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO	21
ALLEGATO B – COSTO DELLA GARANZIA AGGIUNTIVA IN CASO DI MORTE	22
ALLEGATO C – ELENCO FONDI ESTERNI	23

Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Art. 1 – Oggetto

1.1. PRIVATE SELECTA PLUS è un Contratto di assicurazione per il caso di morte a vita intera dell'assicurato di tipo unit-linked, le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di OICR scelti dal Contraente e del fondo di liquidità scelto dalla Compagnia. Il contratto è a Premio unico con facoltà del Contraente di procedere al pagamento di premi aggiuntivi.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Contraente accetta un grado di Rischio finanziario variabile in funzione della ripartizione del Premio tra i diversi Fondi Esterni, il cui capitale è espresso in Quote. Il valore delle Quote dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione. **Non è prevista alcuna garanzia di risultato, rendimento o capitale minimo e i rischi dell'investimento effettuato non vengono assunti dalla Società, ma restano a carico del Contraente, che quindi assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote dei Fondi Esterni collegati al contratto.**

1.2. Il presente Contratto, ai fini della sottoscrizione e della validità della copertura assicurativa, prevede il possesso dei requisiti di seguito elencati da parte del Contraente e dell'Assicurato:

- **il Contraente può essere una Persona fisica (con residenza in Italia) o una Persona giuridica (con sede legale in Italia);**
- **l'Assicurato coincide con il Contraente, salvo che nella proposta sia indicata una persona diversa dal Contraente. Deve avere un'età assicurativa compresa tra 18 e 90 anni alla Data di decorrenza del Contratto.**

Art. 2 – Prestazioni Assicurate

2.1. Prestazione in caso di decesso: in caso di morte dell'Assicurato, sempre che non sia anteriormente intervenuta la Cessazione dell'assicurazione, la Compagnia corrisponderà al Beneficiario designato in Proposta o agli eventuali diversi Beneficiari successivamente designati, un importo pari al Capitale assicurato, dato dal numero delle Quote relative ai fondi e attribuite al Contratto alla data di ricezione, da parte di Arca Vita International DAC, della comunicazione di decesso, moltiplicato per il valore unitario della Quota di riferimento alla prima Data di valorizzazione utile a seguito della ricezione, da parte di Arca Vita International DAC, della comunicazione di decesso, ulteriormente aumentata di una percentuale pari allo 0,1%.

Come determino il capitale in caso di morte dell'Assicurato?

Il capitale in caso di morte dell'Assicurato è determinato dal controvalore delle quote dei fondi collegati al contratto e dall'età raggiunta dall'Assicurato alla data del decesso, ad esempio:

Controvalore delle quote dei fondi alla data del decesso:	€ 80.500,00
Età dell'Assicurato alla data del decesso:	63 anni
Percentuale di aumento:	0,1%
Incremento del capitale in caso di morte (0,1% x € 80.500,00):	€80,50
Capitale totale in caso di morte dell'Assicurato (€ 80.500,00+€ 80,50):	€ 80.580,50

Art. 3 – Attività di gestione della Compagnia

3.1. Nell'ambito del presente contratto, la Compagnia svolge le seguenti attività:

- attività di gestione;
- attività di salvaguardia.

L'attività di gestione è basata su una costante analisi finanziaria qualitativa e quantitativa degli OICR presenti sul mercato finalizzata alla selezione degli OICR. Gli OICR disponibili per il contratto "Private Selecta Plus" sono elencati nell'Allegato Fondi Esterni alle Condizioni di assicurazione.

Poiché l'importo investito nel fondo di liquidità scelto dalla Compagnia dovrà essere pari almeno al 2,5% del capitale investito, ogni mese un meccanismo automatico verificherà il livello di investimento nel fondo di liquidità e nel caso in cui lo stesso scenda al di sotto dell'1% del capitale investito la Compagnia potrà disinvestire quote dell'OICR più capiente detenuto dal Contraente per riportare il fondo di liquidità al 2,5%.

Inoltre, la Compagnia provvede periodicamente alla revisione della lista degli OICR selezionati, in base alle evoluzioni dei mercati finanziari e a seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance degli OICR previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato.

Nell'ambito di tale attività, la Compagnia comunica con un congruo anticipo al Contraente gli OICR oggetto di sostituzione e gli OICR sostituiti ritenuti migliori e appartenenti alla medesima macrocategoria e la data nella quale tali sostituzioni avranno effetto.

Alla data di sostituzione la Compagnia agisce per conto del Contraente, effettuando con autonomia operativa le operazioni di compravendita esclusivamente disinvestendo il capitale maturato nel singolo OICR valutato non più idoneo e investendolo in un altro OICR ritenuto migliore.

Rimane salva la possibilità per il Contraente di effettuare, prima che la sostituzione abbia effetto, operazioni di switch su altri OICR a disposizione senza l'applicazione di costi aggiuntivi.

L'attività di gestione è affiancata da un'attività di salvaguardia del Contratto, che la Compagnia attua nei casi in cui il Contraente richieda di effettuare versamenti o switch in un OICR che:

- sia momentaneamente sospeso alla vendita;
- sia coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione;
- abbia variato la propria politica d'investimento o il proprio stile di gestione o il proprio livello di rischio dichiarato, nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche dell'OICR.

In tali casi, la Compagnia, al fine di tutelare l'interesse del Contraente, investirà il premio versato o effettuerà l'operazione di switch automaticamente su un altro OICR appartenente alla medesima macrocategoria:

- scelto dalla Compagnia stessa a seconda della specifica situazione dei mercati;
- ritenuto migliore e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali del Contraente.

La Compagnia invierà – unitamente al documento di polizza o alla lettera di conferma di versamento di premio aggiuntivo o switch – una comunicazione indicante la motivazione della decisione.

Tutte le operazioni derivanti dall'attività di gestione e di salvaguardia del contratto verranno successivamente comunicate al Contraente tramite una lettera di conferma con le indicazioni relative alla data di esecuzione delle operazioni, al numero di quote disinvestite e al loro relativo controvalore, nonché le informazioni relative al numero e al valore delle quote assegnate per i nuovi OICR.

Con le attività di gestione e di salvaguardia del contratto la Compagnia non presta comunque alcuna garanzia di rendimento o di restituzione dei premi versati.

Tutte le attività dirette dal Fondo e dal Gestore di Fondi relative ai cambiamenti nella gestione dei fondi saranno rese disponibili e consultabili nella sezione dedicata del sito istituzionale della Compagnia all'indirizzo www.arcaintl.com

Art. 4 – Trasferimento di Quote tra Fondi Esterni (Switch).

4.1. Il Contraente può in qualsiasi momento richiedere che la composizione del suo Capitale investito tra i diversi OICR venga variata. La Compagnia, al ricevimento della richiesta relativa al trasferimento, processerà detta richiesta a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della documentazione completa (o, se festivo in Italia o in Irlanda, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo), tenendo conto delle condizioni di operatività dei fondi interessati. Potrà perciò accadere che, considerando le diverse tempistiche di esecuzione e di regolamento dei diversi OICR interessati, ci sia un periodo in cui l'importo oggetto di trasferimento risulti non investito. La Compagnia opererà per minimizzare tale periodo compatibilmente con le procedure operative proprie degli OICR prescelti. Se la Compagnia non riceve la richiesta di switch entro le ore 17 dal lunedì al venerdì, lo switch verrà processato il giorno lavorativo seguente.

4.2. Il Contraente potrà disporre l'operazione di switch specificando la percentuale del numero di quote attribuitegli che intende disinvestire da un OICR. In questo caso la percentuale indicata dal Contraente verrà trasformata in un importo che sarà determinato applicando al numero di quote oggetto di disinvestimento l'ultima quotazione disponibile dell'OICR. Tale importo verrà disinvestito dall'OICR da cui il Contraente intende uscire e investito nell'OICR (o negli OICR) in cui vuole entrare. Qualora tale importo sia superiore al 90% del controvalore, nella polizza, dell'OICR da cui il Contraente intende disinvestire, verrà effettuata la vendita della totalità delle quote di quell'OICR, e la richiesta del Contraente verrà pertanto processata come uno switch totale. In ogni caso, anche a seguito di operazioni di switch, il capitale iniziale dovrà essere ripartito al massimo tra venti OICR, di cui un massimo di diciannove a scelta del Contraente e uno di liquidità scelto dalla Compagnia. La parte di premio investita in ciascun OICR non

potrà essere inferiore ad € 1.000,00 mentre l'importo investito nel fondo di liquidità dovrà essere pari almeno al 2,5% del Capitale investito.

4.3. La Compagnia, al fine di accelerare i tempi di esecuzione delle operazioni di switch e per minimizzare l'intervallo di tempo durante il quale la polizza potrebbe risultare non investita, potrà regolare le operazioni di switch totali in tranche separate eseguite in giorni diversi. Tali operazioni potranno pertanto essere eseguite anche a prezzi diversi. Inoltre, in caso di operazioni di switch che coinvolgano tutti gli OICR in cui la polizza è investita, tutti gli OICR potrebbero transitoriamente essere investiti nel fondo di liquidità scelto dalla Compagnia, in attesa di riallocazione.

4.4. In ogni caso non potranno essere disposte operazioni di switch dal fondo di liquidità tali per cui il controvalore residuo dell'investimento in tale fondo sia inferiore al 2,5% del capitale investito.

4.5. La Compagnia, nell'ambito dell'attività di salvaguardia del contratto, al fine di tutelare l'interesse del Contraente può decidere autonomamente – a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati – di effettuare l'operazione di switch richiesta verso un altro OICR (o più OICR) diverso da quello scelto dal Contraente ritenuto migliore e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali del Contraente stesso.

4.6. Nel caso in cui risulti necessario un investimento in un OICR per un importo inferiore al minimo ammesso dal regolamento dell'OICR stesso, la Compagnia procederà ad investire tale importo nel fondo di liquidità.

Art. 5 – Prestazione complementare in caso di morte

5.1 Il Contratto prevede inoltre che il Contraente, in aggiunta alla Prestazione assicurata, possa scegliere di attivare una copertura complementare in caso di morte. La prestazione associata a tale copertura è dovuta qualora l'Assicurato deceda prima della scadenza della copertura complementare stessa e sempre che non sia anteriormente intervenuta la Cessazione dell'assicurazione, e consiste nel pagamento di un importo pari alla differenza positiva tra la somma del Premio iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi al netto di eventuali Riscatti parziali, calcolata il primo giorno di disinvestimento utile immediatamente successivo al momento in cui perverrà alla Compagnia la denuncia del decesso, e la prestazione base in caso di premorienza, di cui al precedente Art.2 (Prestazioni assicurate).

La copertura complementare in caso di morte:

- è richiesta dal Contraente all'atto di sottoscrizione della Proposta e non può essere aggiunta successivamente a tale momento;
- è sottoscrivibile per Assicurati fino al 70° anno di età e ha validità fino al compimento del 75° anno di età. Di conseguenza al superamento del 75° anno di età la copertura non sarà più attiva e non sarà conseguentemente dovuto alcun costo;
- può essere disattivata in qualsiasi momento, ma non può essere riattivata in seguito.

5.2. Ai fini della corretta assunzione del rischio relativo alla garanzia complementare in caso di morte da parte della Compagnia, è necessario l'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato, mediante le dichiarazioni contenute nel questionario anamnestico che l'Assicurato stesso deve sottoscrivere. Nel caso in cui l'Assicurato non sottoscriva o non compili positivamente il questionario anamnestico, non potrà accedere a tale garanzia aggiuntiva. L'eventuale attivazione della copertura complementare in caso di morte verrà riportata sulla Proposta e accettata dalla Compagnia mediante lettera di conferma.

5.3. Il costo della copertura facoltativa in caso di morte è riportato nell'Allegato "B – Costo della garanzia aggiuntiva in caso di morte" ed è calcolato su base annua sulla differenza negativa tra valore di polizza, maggiorato come all'Art. 2 (Prestazioni assicurate) e la somma del Premio iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi al netto di eventuali Riscatti parziali. Il costo della copertura viene pagato mediante prelievi mensili, in via posticipata, purché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla Data di decorrenza del Contratto, al terzo venerdì di ogni mese, sulla base del valore di polizza calcolato in pari data o, se tale giorno è festivo, il primo giorno lavorativo successivo. Tale prelievo si attiva quindi solamente quando il valore di polizza è inferiore alla somma del Premio iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi al netto di eventuali Riscatti parziali e comporta una riduzione del numero di quote attribuite al contratto al momento della determinazione. Se l'Assicurato ha superato il 75° anno di età la copertura facoltativa in caso di morte si estingue, pertanto il costo della copertura caso morte non è più dovuto. Inoltre, nel caso in cui il valore della polizza scendesse al di sotto di € 5.000,00, la copertura facoltativa in caso di morte verrà automaticamente disattivata. La copertura verrà automaticamente riattivata qualora il valore della polizza dovesse ritornare sopra € 5.000,00

5.4. La Compagnia non sottoscrive più di 2 polizze con copertura assicurativa facoltativa sullo stesso Assicurato. Nel caso pervenga una Proposta con copertura assicurativa facoltativa in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, la sola copertura facoltativa non sarà accettata.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 6 – Limitazioni delle prestazioni

6.1. Il rischio morte relativo alla assicurazione principale è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

6.2. In riferimento alla prestazione complementare in caso di morte resta comunque escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- (a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari;
- (b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- (c) guerra e insurrezioni;
- (d) atti di terrorismo con l'impiego di armi nucleari, biologiche o chimiche;
- (e) suicidio o tentativo di suicidio se avviene nei primi 2 anni dalla Data di decorrenza del Contratto, trascorso questo periodo, se avviene entro i primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto, ove questa sia prevista;
- (f) malattie già diagnosticate e/o conseguenze di infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione, qualora non dichiarati ed eventualmente accettati dall'assicuratore;
- (g) ubriachezza, alcolismo o dipendenza da droghe o farmaci non prescritti da medici abilitati alla professione;
- (h) guida di qualsiasi veicolo, o natante, a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- (i) esercizio delle seguenti attività lavorative, se non dichiarate all'assicuratore alla stessa data, e accettate in copertura dall'assicuratore: estrazione petrolio o gas naturali; in miniere o altiforni; a contatto con esplosivi, pesticidi o altri materiali chimici pericolosi, tra cui l'amianto; ad altezze superiori a 5mt dal suolo (impalcature, tetti, ecc.); guardie del corpo e servizi di sicurezza; servizi di ordine pubblico (polizia, carabinieri, militari, ecc.) con uso di armi; vigili del fuoco; attività subacquee;
- (j) patologie psichiatriche se non supportate da un substrato organico;
- (k) esercizio delle seguenti attività sportive, se non dichiarate all'assicuratore alla stessa data, e accettate in copertura dall'assicuratore: qualunque come professionista; di combattimento (quali pugilato, lotta, karatè); aerei (quali deltaplano, parapendio, paracadutismo, bungee jumping); immersioni con autorespiratore; scalate in parete; con mezzi a motore.

In questi casi il capitale liquidato in caso di morte sarà pari alla sola Prestazione assicurata prevista dal contratto. La Compagnia si riserva inoltre il diritto di liquidare la sola Prestazione assicurata prevista dal contratto in caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate in fase assuntiva.

6.3. In ogni caso la differenza tra il capitale liquidabile ai sensi della garanzia complementare ed il capitale in caso di morte non potrà essere superiore a € 100.000,00. Nel caso in cui tale differenza fosse superiore, quindi, Arca Vita International liquiderà un capitale pari alla prestazione in caso di morte aumentata di € 100.000,00.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

7.1. Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

7.2 L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato potrebbe comportare, in ogni caso, la rettifica delle somme dovute sulla base dei dati reali.

Art. 8 – Documentazione richiesta per il pagamento delle Prestazioni

8.1. Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell'obbligo di pagamento e ad individuare esattamente l'avente diritto, così come riportato nell'ALLEGATO A – “Documentazione da presentare alla società in relazione alla causa del pagamento”.

8.2. Richieste motivate di altra documentazione

In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, prima di procedere al pagamento.

8.3. Per consentire la liquidazione delle somme al lordo di ritenuta d'acconto sulle imposte irlandesi, viene richiesta al cliente beneficiario dei diritti conferiti dalla polizza (Policyholder) una dichiarazione firmata di non residenza nella Repubblica d'Irlanda. A fini esplicativi di seguito viene data indicazione della definizione di residenza nella Repubblica d'Irlanda.

Definizione di Residenza (Per la residenza nella Repubblica d'Irlanda)

Residenza – Persona Fisica

Una Persona Fisica verrà considerata residente in Irlanda per un anno fiscale se:

- trascorre 183 o più giorni nello Stato in quell'anno fiscale; o
- ha una presenza complessiva di 280 giorni nello Stato, considerando il numero di giorni trascorsi nello Stato durante l'anno fiscale unitamente al numero di giorni trascorsi nello Stato nell'anno fiscale precedente.

La presenza di una Persona Fisica nello Stato nell'anno fiscale per non più di 30 giorni non sarà considerata al fine di applicare la prova dei due anni. Per presenza di una Persona Fisica nello Stato per un giorno si intende la presenza dell'individuo nello Stato al termine del giorno (mezzanotte).

Residenza ordinaria – Persona Fisica

Il termine "residenza ordinaria" diverso da "residenza" si riferisce al normale stile di vita di una persona e indica residenza in un posto con un certo grado di continuità. Una Persona Fisica che risiede nello Stato per tre anni fiscali consecutivi acquista la "residenza ordinaria" a partire dall'inizio del quarto anno fiscale. Un individuo che è residente ordinario nello Stato cessa di esserlo alla fine del terzo anno fiscale consecutivo in cui non è residente. Quindi, un individuo che è residente o residente ordinario nello Stato nel 2004 e lascia lo Stato in quell'anno, rimarrà residente ordinario fino alla fine dell'anno fiscale 2007.

Residenza – Società

Una società che ha la sua sede di amministrazione e controllo in Irlanda (lo Stato) è residente nello Stato a prescindere da dove sia registrata. Una società che non ha la sua sede di amministrazione e controllo in Irlanda ma che è registrata nello Stato, è residente nello Stato eccetto i casi in cui:

- la società, o una società ad essa correlata, svolga un'attività nello Stato, e l'una o l'altra compagnia sia controllata in ultima istanza da persone residenti negli Stati Membri dell'UE o in Paesi con cui la Repubblica d'Irlanda applica la convenzione per evitare le doppie imposizioni o la società, o la società ad essa correlata, siano quotate presso una riconosciuta Borsa Valori nell'UE o in un Paese con un trattato fiscale; o
- la società è considerata come non residente nello Stato in base alla convenzione per evitare le doppie imposizioni fra la Repubblica d'Irlanda e un altro Paese.

Si noti che la determinazione della Residenza per una società ai fini fiscali può essere complessa in certi casi e i dichiaranti devono riferirsi alle specifiche normative di legge che sono contenute nella sezione 23A - Taxes Consolidation Act, 1997.

Definizione di Policyholder (beneficiario dei diritti conferiti dalla polizza)

Ai fini della Legislazione Irlandese, per "Policyholder" si intende:

- il beneficiario dei diritti conferiti dalla polizza, se i diritti conferiti dalla polizza fanno capo ad un Trust creato da una persona fisica, tale persona, e
- se i diritti conferiti dalla polizza sono conferiti a garanzia di un debito a favore di una persona fisica, tale persona.

Art. 9 – Pagamenti della Compagnia

9.1. I pagamenti dovuti a seguito del decesso dell'Assicurato o a seguito di una richiesta di riscatto vengono effettuati dalla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa sottoscritta dagli aventi diritto.

9.2. La Compagnia, verificata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, metterà a disposizione la somma dovuta. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall'avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l'ordine di bonifico e a rischio dell'avente diritto.

9.3. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana. L'importo dovuto dalla Compagnia a titolo di Prestazione assicurata non è altrimenti soggetto a variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che si sia verificato l'Evento assicurato.

Quando e come devo pagare?

Art. 10 – Pagamento dei premi.

10.1. Il Premio unico iniziale deve essere corrisposto alla Compagnia mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente in conformità alla Proposta, in misura non inferiore ad € 150.000,00.

Il Premio unico iniziale si intende pagato alla Compagnia nel momento in cui quest'ultima abbia la materiale disponibilità delle corrispondenti somme.

10.2. I pagamenti del Contraente alla Compagnia mediante addebito automatico e/o bonifico sono effettuati a rischio del Contraente. Soltanto ai fini della formazione del contratto e dell'adempimento dell'obbligo di pagamento del premio iniziale non oltre il momento della conclusione del contratto, il premio iniziale si considera pagato qualora l'addebito sul conto corrente sia andato a buon fine o alla data dell'ordine di bonifico del Contraente o dell'eventuale data di accredito a favore della Compagnia non anteriore alla data del predetto ordine. Ad ogni altro fine, anche della decorrenza dell'assicurazione e della sua eventuale sospensione successivamente alla conclusione del contratto, il premio iniziale e i premi aggiuntivi si intendono pagati alla Compagnia nel momento in cui quest'ultima abbia la materiale disponibilità delle corrispondenti somme. Il Contraente autorizza la banca, in conformità alla normativa vigente in materia di addebiti diretti, con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, ad addebitare il proprio conto corrente per i versamenti alla sottoscrizione e quelli successivi.

10.3. Il Contraente nel corso della Durata contrattuale può corrispondere, in aggiunta al Premio unico iniziale, uno o più Premi aggiuntivi, ciascuno di importo non inferiore a € 10.500,00. I premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti con le medesime modalità di cui al precedente comma 11.2 oppure, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente, mediante bonifico sul conto corrente della Compagnia, specificando nella causale nome e cognome del Contraente e il numero di polizza.

Art. 11 – Ripartizione dei premi investiti

11.1. Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta di contratto, indica come suddividere il Capitale iniziale, ovvero il Premio iniziale al netto dei Costi riportati all'Art.19 (Costi sui Premi), tra un massimo di 20 Fondi esterni a disposizione al momento della sottoscrizione, di cui un massimo di 19 a scelta del Contraente e uno di liquidità scelto dalla Compagnia, rispettando i seguenti limiti:

- minimo investito in ciascun OICR acquistato: € 1.000,00.
- minimo investito nel fondo di liquidità pari almeno al 2,5% del capitale iniziale

Come determino il Capitale iniziale?

Su un Premio versato ad esempio di € 100.000,00 si procede come segue:

Premio iniziale:	€ 150.000,00
Costi di emissione del Contratto:	€ 50,00
Premio netto iniziale:	€ 149.950,00
Capitale iniziale	€ 149.950,00

11.2. In caso di versamento di un eventuale Premio aggiuntivo, il Contraente dovrà indicare la suddivisione dello stesso, rispettando i medesimi limiti all'investimento di cui al comma precedente. A seguito del versamento dei Premi aggiuntivi si determina il Capitale aggiuntivo di riferimento, dato dal Premio aggiuntivo versato dal Contraente al netto dei Costi riportati all'Art. 19 (Costi sui premi).

Come determino il Capitale aggiuntivo?

Su un Premio aggiuntivo versato ad esempio di € 25.000,00 si procede come segue:

Premio iniziale:	€ 25.000,00
Diritti fissi sui versamenti integrativi:	€ 15,00
Premio netto iniziale:	€ 24.985,00
Capitale aggiuntivo	€ 24.985,00

Art. 12 – Attribuzione iniziale del numero di Quote relative ai fondi

12.1. Ciascun Premio versato dal Contraente, sia esso iniziale o aggiuntivo, verrà utilizzato per l'acquisto di Quote di uno o più fondi in conformità a quanto indicato dal Contraente.

12.2. Il Capitale iniziale, ripartito tra i fondi scelti dal Contraente, diviso per il valore unitario delle Quote degli stessi, determina il numero iniziale di Quote di ciascun fondo assegnate al Contratto. La data di investimento del Premio è pari alla **Data di decorrenza del Contratto**, ovvero il mercoledì della settimana in corso (se festivo, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo) se la ricezione da parte della Compagnia della richiesta relativa all'operazione di investimento avviene il lunedì; se invece quest'ultima avviene il martedì, il mercoledì, il giovedì o il venerdì, il giorno di valorizzazione coincide con il mercoledì della settimana successiva (se festivo, con il primo giorno lavorativo immediatamente successivo). L'investimento negli OICR esterni sarà effettuato il mercoledì stesso (della settimana in corso o della successiva, a seconda di quando è avvenuta la ricezione da parte della Compagnia della richiesta relativa all'operazione) o, a seconda delle condizioni di operatività degli OICR interessati, il primo giorno utile immediatamente successivo. La settimana è intesa come periodo intercorrente tra il martedì e il lunedì successivo.

12.3. La Compagnia dà comunicazione al Contraente dell'avvenuta conversione in Quote entro 10 giorni lavorativi dalla Data di valorizzazione delle Quote, mediante lettera riportante: l'ammontare del Premio versato nei fondi e di quello investito, la Data di decorrenza del Contratto, la data di pagamento del Premio, il numero delle Quote assegnate al Contratto, il loro valore unitario nonché la Data di valorizzazione.

12.4. In caso di versamento di Premi aggiuntivi, si fa riferimento alle medesime regole di investimento del Premio iniziale.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 13 – Durata del contratto

13.1. La durata del contratto coincide con la vita intera dell'Assicurato.

Art. 14 – Conclusione, Decorrenza e Cessazione dell'assicurazione

14.1. Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia comunicazione scritta di accettazione della Proposta. In questo caso, la Proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di Polizza. L'accettazione della Compagnia si presume conosciuta dal Contraente nel momento in cui la comunicazione da parte della Compagnia giunga all'indirizzo del Contraente indicato nella Proposta.

14.2. Il Contratto si intende in ogni caso concluso e decorre dalle ore **24:00** della data indicata in Proposta come Data di decorrenza, alla condizione che il pagamento del Premio iniziale sia andato a Buon fine.

Il mancato pagamento del Premio posticipa la Decorrenza del Contratto e quindi delle Prestazioni assicurate, fino alle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del Premio iniziale alla Compagnia sia andato a Buon fine, di conseguenza la Compagnia non pagherà eventuali sinistri avvenuti prima del pagamento del Premio iniziale.

14.3. La Cessazione dell'assicurazione si verifica con il realizzarsi del primo dei seguenti accadimenti:

- ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di Recesso del Contraente nei termini stabiliti dall'Art. 16 (Recesso);
- esercizio del Diritto di recesso da parte della Compagnia a seguito di mancato Buon fine del pagamento del Premio;
- ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di Recesso del Contraente conseguente a modificazioni unilaterali del Contratto a iniziativa della Compagnia;
- ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto totale nei termini stabiliti dall'Art.18 (Riscatto);
- decesso dell'Assicurato;
- ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del Contratto.

14.4. Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni e la documentazione necessaria al fine dell'assolvimento dell'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio; in mancanza la Compagnia attua l'obbligo di astensione così come disciplinato dalla norma pro tempore vigente.

14.5. – FATCA Clausola di monitoraggio e di cambiamento di circostanze

Il Contraente prende atto che Arca Vita International DAC, in conformità con lo *Statutory Instrument 33* del 2013, il *Financial Account Reporting Regulations 2014* e la sezione 891E del *Taxes Consolidation Act 1997*, monitorerà tutti i dati in proprio possesso in relazione al Contraente e alla polizza al fine di identificare indizi che possano far stabilire che il soggetto sia *US Person* secondo la definizione IRS. Il Contraente si impegna a fornire ad Arca Vita International DAC qualsiasi informazione e documentazione che questa richieda a seguito dell'identificazione di possibili indizi di *US Person*. In aggiunta alla clausola di monitoraggio, il Contraente si impegna a comunicare ad Arca Vita International DAC qualsiasi variazione di circostanza che possa impattare sulla variazione dello stato di *US Person*. Ogni comunicazione di questo tipo deve essere effettuata in maniera tempestiva e in ogni caso non oltre 90 giorni dal momento in cui si verifica il cambiamento. Il Contraente si impegna a fornire le relative informazioni e documenti ad Arca Vita International DAC in modo tale da permettere alla Compagnia di espletare i propri obblighi.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Art. 15 – Revoca della Proposta

15.1. Il Contraente può revocare la Proposta **fino al momento della Conclusione del Contratto**.

La comunicazione di revoca può essere sottoscritta presso l'Intermediario collocatore o può essere inviata alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la comunicazione di revoca si riferisca.

Nell'eventualità che la dichiarazione di revoca della proposta sia tempestivamente ricevuta dalla Compagnia, impedendo la conclusione del Contratto, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca, quest'ultima è tenuta a restituire al Contraente la somma eventualmente corrispostale a titolo di premio iniziale in anticipo rispetto alla conclusione del Contratto, diminuita delle spese di emissione pari ad € 50,00.

Cosa succede se revoco la Proposta?

Revocare la Proposta significa bloccare il processo di Conclusione del Contratto, che pertanto non avrà più alcun effetto.

Arca Vita International, dal momento in cui riceve la comunicazione della revoca, ha 30 giorni di tempo per restituire al Contraente le somme eventualmente già versate.

Art. 16 – Recesso

16.1. Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato della sua Conclusione.

La comunicazione di Recesso può essere sottoscritta presso l'Intermediario collocatore o può essere inviata alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei a identificare il Contratto a cui si riferisca.

La Compagnia restituisce al Contraente, entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della richiesta di Recesso, la somma corrispostale a titolo di Premio unico anticipato, diminuita delle Spese di emissione di cui all'Art. 19 (Costi sui premi). Tale importo viene poi incrementato o diminuito nella stessa misura dell'incremento o della diminuzione del valore delle Quote dei fondi acquistati dal Contraente, rispetto al loro valore alla Data di decorrenza.

L'efficace esercizio del Diritto di recesso libera la Compagnia e il Contraente da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata (fa fede il timbro postale) oppure dalle ore 24:00 della data della richiesta sottoscritta presso l'Intermediario collocatore.

Posso recedere del contratto? Cosa succede in quel caso?

È possibile recedere dopo la conclusione del Contratto, entro 30 giorni.

Arca Vita International, dal momento in cui riceve la comunicazione del Recesso, ha 30 giorni di tempo per restituire al Contraente le somme versate, al netto delle Spese di emissione. Tale importo viene poi incrementato o diminuito nella stessa misura dell'incremento o della diminuzione del valore delle Quote dei Fondi acquistati dal Contraente, rispetto al loro valore alla Data di decorrenza.

A seguito del Recesso il Contratto cessa di avere effetto.

Art. 17 – Risoluzione del contratto

17.1. Il Contraente è tenuto al pagamento alla Compagnia di un premio unico e non è pertanto prevista la risoluzione del Contratto per sospensione del pagamento dei premi.

Sono previsti riscatti o riduzioni ?

Art. 18 – Riscatto

18.1. Prima della Cessazione dell'assicurazione a qualsiasi causa dovuta, all'ulteriore condizione che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla Decorrenza del Contratto, il Contraente può esercitare il Diritto di riscatto, con apposita richiesta che dev'essere in forma scritta e contenere gli elementi idonei a identificare il Contratto a cui la richiesta di riscatto si riferisca.

18.2. In caso di efficace esercizio del Diritto di riscatto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 18.4., la Compagnia corrisponderà una somma pari al valore di riscatto al momento del ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto.

Se l'esercizio del diritto di riscatto avviene prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza del Contratto, il valore di riscatto, anche parziale, verrà moltiplicato per un coefficiente di riscatto pari al 99,25%.

18.3. Il valore di riscatto viene determinato dal numero delle Quote relative ai fondi e attribuite al Contratto alla data di ricezione, da parte di Arca Vita International DAC, della richiesta di riscatto, moltiplicato per il valore unitario della Quota di riferimento alla prima Data di valorizzazione della settimana successiva alla data di ricezione, da parte di Arca Vita International DAC, di tale richiesta, compatibilmente con le condizioni di operatività di ogni singolo OICR.

18.4. Alle medesime condizioni di cui al precedente comma 18.1, **il Contraente può esercitare il Diritto di riscatto parziale** con apposita richiesta, contenente l'inequivoca richiesta di pagamento di una somma pari a una parte, in essa indicata, del valore di riscatto, determinato come al comma 18.3. In tale caso, la richiesta di riscatto parziale che determini un disinvestimento da un OICR per un valore superiore al 90% del controvalore complessivo di detto OICR, comporterà il disinvestimento della totalità delle quote da quell'OICR. Il Diritto di riscatto parziale non comporta la Cessazione dell'assicurazione, ma soltanto la diminuzione del Capitale assicurato residuo e, con essa, della base di calcolo delle successive determinazioni dell'importo del Capitale assicurato stesso.

18.5. La richiesta di riscatto parziale s'intenderà inefficace qualora non indichi la parte del valore di riscatto per la quale il Diritto di riscatto parziale sia esercitata o qualora quantifichi la somma pretesa a titolo di riscatto parziale in misura superiore al valore di riscatto al momento del ricevimento da parte della Compagnia della detta dichiarazione. In ogni caso, a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto parziale, non potranno essere eseguite operazioni di disinvestimento dall'OICR di liquidità tali per cui il controvalore delle quote residue in tale fondo sia inferiore al 2,5% del valore complessivo di riscatto. La Compagnia, pertanto, non darà seguito a richieste di riscatto parziale che non rispettino tali condizioni.

Quali costi devo sostenere?

Art. 19 – Costi sui premi

19.1. Ai fini della determinazione del capitale iniziale, il premio iniziale è diminuito delle spese di emissione, pari a € 50,00. Ai fini della determinazione del capitale aggiuntivo, l'eventuale premio aggiuntivo è diminuito delle spese di incasso, pari a € 15,00.

Art. 20 – Costi di riscatto

20.1. I Costi previsti per il riscatto, totale o parziale, sono applicati sulla base del tempo trascorso dalla Data di decorrenza del Contratto al ricevimento della richiesta di riscatto e vengono calcolati in percentuale del valore di riscatto. Se il tempo trascorso dalla decorrenza del Contratto è inferiore a un anno, il costo per il riscatto, anche parziale, è pari a 0,75%.

Art. 21 – Costi di gestione del Contratto

21.1. Il Contratto prevede un prelievo di quote per lo svolgimento dell'attività di gestione e salvaguardia. Tale prelievo ha un importo annuo variabile in funzione dei versamenti netti effettuati. La percentuale di costo annua dipende dall'importo dei versamenti netti in base a quanto indicato nella tabella che segue:

Versamenti netti (Euro)	Commissione di gestione
150.000,00 – 249.999,99	2,00 %
250.000,00 – 499.999,99	1,80 %
500.000,00 – 999.999,99	1,50 %
Oltre 1.000.000,00	1,20 %

L'importo del prelievo viene determinato applicando la percentuale di costo così individuata al capitale investito su base mensile. Il prelievo di quote viene eseguito mensilmente, il terzo venerdì di ogni mese, o alla prima data di disinvestimento utile successiva, a seconda delle condizioni di operatività del fondo di liquidità scelto dalla Compagnia. Il meccanismo di prelievo prevede la decurtazione del numero di quote del fondo di liquidità scelto dalla Compagnia attribuite al Contraente, per un valore pari all'importo maturato nel corso del mese precedente.

Oltre alle suddette commissioni di gestione, gravano sugli OICR collegati al Contratto le commissioni dirette, le commissioni di incentivo o di performance e gli altri costi/spese indicati nei regolamenti/prospetti informativi degli OICR.

Art. 22 – Costi per l'esercizio delle Opzioni contrattuali

22.1. Copertura complementare: il costo della copertura facoltativa in caso di morte è riportato nell'Allegato B delle Condizioni di assicurazione ed è calcolato su base annua sulla differenza negativa tra valore di polizza in caso di sinistro e la somma del Premio iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi al netto di eventuali Riscatti parziali. Tale prelievo si attiva quindi solamente quando il valore di polizza è inferiore alla somma del Premio iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi al netto di eventuali Riscatti parziali e comporta una riduzione del numero di quote attribuite al Contratto al momento della determinazione. Se l'Assicurato ha superato il 75° anno di età, la copertura facoltativa in caso di morte si estingue, pertanto il costo della copertura caso morte non è più dovuto.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Art. 23 – Attribuzione e valorizzazione del numero di Quote relative ai fondi.

23.1. Ciascun premio versato dal Contraente, sia esso iniziale od aggiuntivo, verrà utilizzato per l'acquisto di Quote di uno o più dei fondi esterni in conformità a quanto indicato dal Contraente. In ogni caso la parte di premio investita in ciascun fondo esterno non potrà essere inferiore a € 1.000,00.

23.2. Al Contratto è tempo per tempo attribuito un numero di quote dei fondi pari al numero delle quote dei fondi acquistate sia con il capitale iniziale, sia con eventuali capitali aggiuntivi, ulteriormente aumentato del numero di quote corrispondenti a ognuno dei movimenti di switch in entrata sui fondi esterni ai sensi dell'art. 4 (Trasferimenti di quote tra i Fondi Esterni). Tale numero è poi diminuito del numero delle quote corrispondenti a ognuno degli eventuali valori di riscatto parziale del cui pagamento sia fatta richiesta ai

sensi del precedente art. 18 (Riscatto), del numero di quote corrispondenti a ognuno dei movimenti di switch in uscita dai fondi esterni ai sensi del precedente art. 4 (Trasferimenti di quote tra i Fondi Esterni), nonché del numero di quote prelevate per la eventuale copertura complementare in caso di morte di cui all'art.5 (Prestazione complementare in caso di morte).

23.3. Il numero delle quote dei fondi corrispondenti al capitale iniziale è pari all'importo di quest'ultimo, diviso per il valore unitario della quota del fondo alla data di versamento del capitale iniziale, se essa coincide con una data di valorizzazione, oppure alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella di versamento del capitale iniziale. Il numero delle quote del fondo corrispondenti a ciascun capitale aggiuntivo è pari all'importo di quest'ultimo, diviso per il valore unitario della quota del fondo alla data di versamento del capitale aggiuntivo, se essa coincide con una data di valorizzazione, oppure alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella di versamento del capitale aggiuntivo.

23.4. Il numero delle quote dei fondi corrispondenti a ciascun valore di riscatto parziale è pari all'importo di quest'ultimo, diviso per il valore unitario delle quote dei fondi prescelti alla data di ricevimento della dichiarazione di riscatto parziale di cui all'art. 18 (Riscatto), se essa coincide con una data di valorizzazione, o alla prima data di disinvestimento utile a esso immediatamente successiva, compatibilmente con le condizioni di operatività degli OICR prescelti.

23.5. Il valore delle quote degli OICR viene pubblicato giornalmente sul sito internet di Arca Vita International DAC all'indirizzo www.arcaintl.com.

23.6. In caso di eccezionali eventi di turbativa dei mercati, Arca Vita International DAC potrà differire l'acquisto di Quote e/o l'effettuazione delle operazioni di disinvestimento e, correlativamente, potrà differire la Data di valorizzazione ai fini delle determinazioni del presente articolo.

Per eccezionali eventi di turbativa dei mercati si intendono sospensioni o restrizioni di mercati, interruzione delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti.

Altre disposizioni applicabili

Art. 24 – Beneficiari delle Prestazioni assicurate

24.1. Il Contraente designa uno o più Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, come previsto dall'art. 1921 del Codice civile.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia e possono essere disposte anche per testamento (art. 1920 del Codice civile). Le revoche e le modifiche contenute nel testamento si intendono efficaci esclusivamente quando viene fatto espresso riferimento alla Polizza vita o qualora venga richiamata la somma assicurata con la Polizza sottoscritta con la Compagnia. Ai sensi dell'art. 1920 del Codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia; pertanto, le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Nella designazione dei Beneficiari delle prestazioni si intendono inoltre valide le seguenti avvertenze:

- se non diversamente specificato, le quote sono uguali tra i Beneficiari;
- nell'impossibilità di identificare il Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato, la prestazione assicurata verrà erogata al Contraente o in mancanza ai suoi eredi;
- il Contraente può designare quale Beneficiario l'Intermediario che ha collocato il contratto, qualora l'Intermediario stesso abbia stabilito che tale designazione non incide negativamente sugli interessi del cliente, così come previsto all'Art 135-vicies quinquies del Regolamento Intermediari.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi (art. 1921 del Codice civile):

- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'Evento assicurato, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio;
- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di voler profittare del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di pegno o vincolo del Contratto richiedono l'assenso scritto del Beneficiario irrevocabile.

Art. 25 – Variazioni contrattuali

25.1. Qualsiasi modifica del Contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle Parti in forma scritta.

25.2. La Compagnia può modificare unilateralmente il Contratto:

- sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni normative o a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali sia per adeguarlo all'originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al Contratto o alla Compagnia. In tali casi, la Compagnia comunicherà al Contraente le modifiche contrattuali alla prima occasione utile;
- quando ricorra un giustificato motivo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il Contraente. In tale ipotesi la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al Contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il Contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, potrà recedere dal Contratto mediante comunicazione da effettuarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora non sia stato esercitato il Diritto di recesso nei tempi e nei modi previsti le variazioni comunicate produrranno effetti al termine del periodo di preavviso.

Art. 26 – Cessione, pegno o vincolo

26.1. Il Contraente può cedere a terzi il Contratto, secondo quanto disposto dagli artt. 1406 ss. c.c., e può altresì disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal Contratto costituendo pegni o vincoli. Il Contraente può chiedere di costituire un pegno o vincolo in favore dell'Intermediario che ha collocato il contratto, qualora l'Intermediario stesso abbia stabilito che tale designazione non incida negativamente sugli interessi del cliente, così come previsto all'Art 135-vicies quinquies del Regolamento Intermediari.

Gli atti di cessione, nonché di pegno o vincolo divengono efficaci nei confronti della Compagnia solo dopo che quest'ultima ne abbia ricevuto apposita comunicazione in forma scritta da parte del Contraente e ne abbia fatto annotazione sull'originale di Polizza o su Appendice. Inoltre, l'efficacia dei detti atti nei confronti della Compagnia presuppone la dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario irrevocabile nonché, nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi del Contratto e dei Diritti da esso nascenti richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 27 – Tasse e imposte

27.1. Tasse e imposte relative o connesse al Contratto e così anche alle Prestazioni assicurate sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e dei rispettivi aventi causa.

Art. 28 – Foro competente

28.1. Per le controversie relative al presente Contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

Art. 29 – Lingua e legge applicabile

29.1. Il Contratto e ogni documento a esso allegato sono redatti in lingua italiana, che è l'unica lingua del rapporto.

29.2. Al Contratto si applica la legge italiana.

Art. 30 – Vendita a distanza

30.1. L'intermediario ha facoltà di vendere questo prodotto mediante tecniche di comunicazione a distanza; CONSOB definisce «tecniche di comunicazione a distanza» «qualunque tecnica di contatto con la clientela, diversa dalla pubblicità, impiegata per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi senza la presenza fisica e simultanea del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e del cliente». La vendita tramite la suddetta modalità potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto della normativa tempo per tempo vigente, con particolare (ma non esaustivo) riferimento alla Delibera CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, concernente la disciplina degli intermediari ("Regolamento Intermediari"), al Codice delle Assicurazioni Private, al Codice del Consumo e al Regolamento IVASS n. 40/2018 e loro successive modificazioni e/o integrazioni.

GLOSSARIO

Anno solare: è il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno di calendario.

Appendice: è un documento collegato al Contratto per modificarne alcuni aspetti del Regolamento.

Arca Vita International DAC: la società di diritto irlandese esercente attività di assicurazione, la cui sede legale è in 33, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda e la cui direzione generale è in 4-5 Dawson Street, Dublin 2, Irlanda. Arca Vita International DAC è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'Organo di Vigilanza e Controllo Irlandese denominato Central Bank of Ireland; svolge la sua attività in paesi dell'Unione Europea, tra cui la Repubblica Italiana, dove opera esclusivamente in regime di libertà di prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Le Prestazioni previste dal Contratto sono dovute in funzione di eventi attinenti alla sua vita.

Benchmark: parametro di riferimento per confrontarne il risultato di un fondo. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da Costi.

Beneficiario: è la persona fisica o giuridica che abbia diritto in tutto o in parte alle prestazioni assicurate, in quanto soggetto che il Contraente abbia designato a riceverle.

Buon fine (del pagamento): nel caso in cui la Polizza sia pagata con la procedura di addebito automatico, si intende per Buon fine (del pagamento) l'avvenuto effettivo addebito del Premio sul conto corrente del Contraente, a seguito dell'invio da parte della Compagnia del flusso di addebito.

Capitale aggiuntivo: è l'entità di ciascun Premio aggiuntivo al netto dei Diritti e dei caricamenti.

Capitale assicurato: è l'entità della Prestazione assicurata.

Capitale iniziale: è l'entità del Premio iniziale diminuito delle Spese di emissione del Contratto e dei caricamenti.

Caricamento: sono i Costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sul Premio per attività commerciali e amministrative di incasso, acquisizione e amministrazione del Contratto. La misura del Caricamento relativa al Contratto è indicata nella Proposta.

Categoria: classificazione in cui viene collocato il Fondo a cui è collegato il Contratto. La Categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio, Categoria azionaria, Categoria bilanciata, Categoria obbligazionaria).

Cessazione dell'assicurazione: è il momento in cui vengono meno gli effetti dell'assicurazione oggetto del Contratto.

Compagnia (o Società): è Arca Vita International DAC.

Conclusione del Contratto: è il momento in cui il Contraente, dopo aver sottoscritto la Proposta completa in ogni sua parte, riceve da parte della Compagnia comunicazione scritta di accettazione della Proposta.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Contraente: è il soggetto che formula la Proposta, stipula il Contratto, è tenuto a pagare il Premio e ha facoltà di esercitare tutti i Diritti nascenti dal Contratto di cui non abbia disposto.

Contratto: è l'accordo tra Contraente e Compagnia con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio unico iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi, si impegna a pagare la Prestazione assicurata in forma di Capitale al verificarsi di uno degli Eventi assicurati.

Controvalore delle quote: l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola Quota per il numero delle quote attribuite al Contratto a una determinata data.

Costi: sono gli oneri a carico del Contraente, che gravano in misura fissa o variabile sui premi.

Data di decorrenza: il giorno come tale indicato nella Proposta.

Data di valorizzazione: è la data in cui viene calcolato il valore della Quota dei fondi. Il valore della Quota dei fondi esterni è pubblicato sul sito internet di Arca Vita International DAC (www.arcaintl.com) ed è reso noto al pubblico anche a cura della SGR che ne ha previsto l'istituzione secondo le disposizioni ad essa applicabili.

Decorrenza del Contratto: è il termine iniziale dal quale la Compagnia sopporta i rischi assicurati, il quale può differire sia dalla Data di decorrenza indicata in Proposta, sia dal momento della Conclusione del Contratto, in quanto dipendente dal Buon fine del pagamento del Premio.

Diritti: sono i Costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sui Premi aggiuntivi.

Diritto di recesso: è il diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è informato della Conclusione dello stesso.

Diritto di revoca: è il diritto del Contraente di privare di effetti la Proposta contrattuale fino alla Conclusione del Contratto.

Diritto di riscatto: è il diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, prima del verificarsi di uno degli eventi assicurati, richiedendo la Liquidazione del valore di Riscatto, determinato in base alle Condizioni di Assicurazione. Nel presente Contratto è consentito il riscatto in forma parziale.

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP): Documento informativo precontrattuale redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, in cui sono fornite informazioni sul prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dall'Investitore-Contraente, integrative e complementari rispetto alle informazioni contenute nel KID.

Durata contrattuale (o del Contratto): è il periodo di Copertura Assicurativa, ossia il periodo di tempo per cui l'assicurazione è prestata; è compresa tra la Decorrenza del Contratto e il decesso dell'Assicurato.

Età assicurativa: è l'età convenzionale dell'Assicurato determinata in anni interi attribuita per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno.

Evento assicurato: consiste nel decesso dell'Assicurato, il cui verificarsi fa sorgere il diritto all'esecuzione della Prestazione assicurata.

Fondo comune di investimento: è uno strumento di investimento gestito dalle società di gestione del risparmio (SGR) che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono, come un unico patrimonio, in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, per alcuni di essi, in immobili, rispettando regole volte a ridurre i rischi.

Fondi Esterni: OICR appartenenti a diverse Case di gestione ai quali il Contratto è direttamente collegato.

Fondo di liquidità scelto dalla Compagnia: è il fondo di liquidità prescelto dalla Compagnia nel quale deve essere inizialmente investito almeno il 2,5% del capitale iniziale; viene utilizzato per il prelievo della

remunerazione per la Compagnia, per l'attribuzione dei *rebate* e degli eventuali crediti di imposta e per il trasferimento in caso di premorienza.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di Assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo (dal 1° gennaio 2013, all'ISVAP è succeduto per tutti i poteri, funzioni e competenze l'IVASS).

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Key Information Document (KID): Documento contenente le informazioni chiave relative al prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dal Contraente, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.

Liquidazione: è il pagamento all'avente diritto della Prestazione assicurata.

OICR: è l'acronimo di "Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio", che comprendono tra l'altro i fondi comuni di investimento e le SICAV, ai quali il Contratto è direttamente collegato. Con riferimento al presente Contratto parte dei premi possono essere investiti direttamente in quote di uno o più OICR, tra quelli disponibili, e convertiti in quote degli OICR stessi.

OICVM: è l'acronimo di "Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari", in riferimento a una serie di direttive dell'Unione Europea che hanno stabilito un quadro regolamentare uniforme per la creazione, la gestione e la commercializzazione di strumenti d'investimento collettivo nei paesi dell'UE.

Overperformance: soglia di rendimento del fondo oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come Costi.

Parti: il Contraente e la Compagnia.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del Contratto di Assicurazione.

Portafogli di Investimento: combinazione predefinita di Fondi Esterni (OICR) scelti dalla Compagnia tra quelli collegabili al Contratto, che presentano profili di rischio differenziati. Prevedono una composizione variabile nel tempo a seguito di una specifica attività di gestione svolta dalla Compagnia.

Premio: è l'importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Compagnia a fronte della Prestazione assicurata, comprensivo delle Spese di emissione o di incasso, dei Caricamenti e anche di eventuali imposte e tasse che gravino sullo stesso o sul Contratto.

Premio unico iniziale: è il Premio unico che il Contraente è tenuto a corrispondere alla Compagnia al momento della Conclusione del Contratto.

Premio aggiuntivo: è il Premio unico che nel corso della Durata contrattuale il Contraente corrisponde alla Compagnia a integrazione del Premio unico iniziale.

Prestazione assicurata (o Prestazione): è la somma di denaro dovuta sotto forma di capitale dalla Compagnia al verificarsi dell'Evento assicurato.

Proposta: è il documento sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base agli elementi specifici in esso indicati e sul quale la Compagnia si basa per valutare se accettare di prestare le coperture assicurative.

Quota: unità di misura di un Fondo Interno/OICR. Rappresenta la "Quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno/OICR. Quando si sottoscrive un Fondo Interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) a un determinato prezzo.

Rebate: parte delle commissioni di gestione degli OICR collegati al Contratto che viene restituita alla Compagnia dalle Società di Gestione del Risparmio o SICAV.

Prospetto: documento che riporta la disciplina contrattuale degli OICR e delle SICAV e che include informazioni sull'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata di ogni comparto, gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, e altre caratteristiche relative a ogni comparto quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.

Rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle Quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie che compongono il fondo.

SICAV: è l'acronimo di "Società di Investimento a Capitale Variabile" e si riferisce a una Società per Azioni avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

Spese di emissione: sono i Costi sostenuti per l'emissione del Contratto.

Switch: operazione con la quale il Contraente può effettuare trasferimenti, totali o parziali, tra i diversi attivi collegati al Contratto, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni previste.

Valore unitario della Quota (o Valore della Quota): valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di calcolo, per il numero delle Quote in cui esso è diviso alla stessa data.

Valorizzazione della Quota: calcolo del valore complessivo netto del Fondo e, in relazione a esso, del Valore unitario della Quota del fondo stesso.

Versamenti netti: la somma algebrica dei premi versati al netto dei premi relativi ai riscatti parziali effettuati.

Volatilità: è l'indicatore della variabilità del valore di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

Allegato A

Documentazione da presentare alla società in relazione alla causa del pagamento

Documentazione da presentare alla Compagnia – per il tramite del competente Intermediario o direttamente a mezzo lettera raccomandata – in relazione alla causa del pagamento richiesto	
Prestazione assicurata in caso di decesso	<ul style="list-style-type: none"> - richiesta di Liquidazione compilata e sottoscritta dagli aventi diritto, che potrà essere effettuata utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e disponibile presso l'Intermediario oppure su carta semplice. Nel caso in cui gli aventi diritto siano più di uno, ciascuno di questi dovrà compilare e sottoscrivere una singola richiesta completa di tutti i dati identificativi; - fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto; - certificato anagrafico di morte dell'assicurato contenente la data di nascita; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio, dal quale risulti se il Contraente ha lasciato o meno testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità di agire di tutti gli eredi legittimi, nel caso in cui risultino i beneficiari della Polizza; in caso di esistenza di testamento, deve essere inviata copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento e la dichiarazione sostitutiva o l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza; - relazione medica sulle cause del decesso (nel caso in cui sia stata richiesta ed accettata dalla Compagnia la copertura complementare in caso di morte); - verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale; - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio; - dichiarazione di non residenza in Irlanda, firmata dagli aventi diritto; - documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, FATCA (raccolta di informazioni sull'eventuale status di contribuente americano), CRS (raccolta di informazioni con riferimento alla clientela fiscalmente non residente in Italia).
Pagamento del valore di riscatto (parziale o totale)	<ul style="list-style-type: none"> - richiesta di riscatto compilata e sottoscritta dal Contraente, che potrà essere effettuata utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e disponibile presso l'Intermediario, nella quale sono indicati tutti i dati identificativi del Contraente stesso oppure su carta semplice; - fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale del Contraente; - qualora l'Assicurato sia persona diversa dal pretendente il pagamento, copia di un documento d'identità in corso di validità dell'assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo; - assenso scritto dell'eventuale beneficiario irrevocabile; - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio; - dichiarazione di non residenza in Irlanda, firmata dagli aventi diritto - documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, FATCA (raccolta di informazioni sull'eventuale status di contribuente americano), CRS (raccolta di informazioni con riferimento alla clientela fiscalmente non residente in Italia).
<p>Richieste motivate di altra documentazione In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, prima di procedere al pagamento.</p>	

Allegato B

Costo della garanzia aggiuntiva in caso di morte

Costo annuale della copertura per ogni € 1.000,00 di capitale sotto rischio assicurato, suddiviso per età raggiunta dell'Assicurato.

Età	Costo annuale
18	0,662354
19	0,736007
20	0,788479
21	0,822917
22	0,843101
23	0,863056
24	0,854955
25	0,873813
26	0,891865
27	0,909090
28	0,916146
29	0,922785
30	0,909427
31	0,921535
32	0,927451
33	0,939750
34	0,982826
35	1,043486
36	1,104764
37	1,194882
38	1,296319
39	1,421160
40	1,538010
41	1,658208
42	1,783576
43	1,937799
44	2,132278
45	2,337337
46	2,548285

Età	Costo annuale
47	2,809024
48	3,074778
49	3,383757
50	3,748038
51	4,120233
52	4,537813
53	5,101063
54	5,658250
55	6,284292
56	6,965632
57	7,773833
58	8,259479
59	9,010299
60	9,932889
61	11,095778
62	12,213816
63	13,813319
64	15,052667
65	16,382875
66	17,821174
67	19,115924
68	20,809813
69	22,944399
70	25,936462
71	29,131465
72	32,418406
73	36,425556
74	40,638743
75	44,929368

Allegato C

Elenco Fondi Esterni

ISIN	Cod. AVI	DENOMINAZIONE FONDO
LU0249548461	340	AB FCP I - AMERICAN INCOME PORTFOLIO 'I2' (EUR) ACC
LU0249549782	314	AB FCP I - EUROPEAN INCOME PORTFOLIO 'I2' (EUR) ACC
LU1882454710	374	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND "M2" (EURHDG) ACC
LU1883856053	321	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH "M2" (EUR) ACC
LU1882443192	148	AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND "E2" (EUR) ACC
LU0329449069	163	AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO "ME" (EUR) ACC
LU0271872185	199	AMUNDI S.F EUR COMMODITIES "H" ACC
LU1325864111	353	SIDERA FUNDS EQUITY EUROPE ACTIVE SELECTION "B" ACC
LU1325863816	355	SIDERA FUNDS EURO ESG CREDIT "B" ACC
IT0000382264	352	ARCA AZIONI INTERNAZIONALI "P" (EUR) ACC
IT0000384641	351	ARCA TE - TITOLI ESTERI
LU0329592702	329	BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D2" (EUR) ACC
LU0212925753	164	BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (EUR HDG) ACC
LU0171289498	188	BGF LATIN AMERICAN "A2" (EUR) ACC
LU0171301533	132	BGF WORLD ENERGY "A2" (EUR) ACC
LU0171305526	133	BGF WORLD GOLD "A2" (EUR) ACC
LU1960219571	369	BGF WORLD HEALTHSCIENCE "I2" (EUR) ACC
LU0172157280	134	BGF WORLD MINING "A2" (EUR) ACC
LU0823411706	144	BNP PARIBAS CONSUMER INNOVATORS "C" (EUR) ACC
LU0283511359	151	BNP PARIBAS EUROPE REAL ESTATE SECURITIES "C" (EUR) ACC
IE00B06YC654	326	BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT "C" (EUR) ACC
LU0151325312	372	CANDRIAM BONDS CREDIT OPPORTUNITIES "I" (EUR) ACC
LU0594539982	375	CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS "I" (EURHDG) ACC
LU1613213971	368	CANDRIAM EQ L ROBOTICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGY "I" (EUR) ACC
FR0010149302	119	CARMIGNAC EMERGENTS "A" (EUR) ACC
FR0010148981	167	CARMIGNAC INVESTISSEMENT "A" ACC
LU1829331989	350	CT (LUX) I CREDIT OPPORTUNITIES "8E" (EUR) ACC
LU1864952335	177	CT (LUX) I EUROPEAN SMALLER COMPANIES "1E" (EUR) ACC
LU1832003567	180	CT (LUX) I PAN EUROPEAN ESG EQUITIES "1E" (EUR) ACC
LU0515769932	323	CT (LUX) I ENHANCED COMMODITIES "IEH" (EURHDG) ACC
BE0948500344	320	DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE "F" (EUR) ACC
IE00B95WDX70	338	EI STURDZA NIPPON GROWTH (UCITS) "B" (EURHDG) ACC
LU0365358570	336	EPSILON EMERGING BOND TOTAL RETURN "I" ACC
LU0497418391	337	EURIZON EF FLEXIBLE EQUITY STRATEGY "Z" (EUR) ACC
LU0335990569	330	EURIZON EF BOND CORPORATE EUR SHORT TERM "Z" ACC
LU0725142979	313	EURIZON FUND - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES "R" (EUR) ACC
LU0296857971	121	FIDELITY EUROPEAN GROWTH "A" (EUR) ACC
LU0766124803	315	FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME "Y" (EUR) ACC
LU0261946445	116	FIDELITY FUNDS SUSTAINABLE ASIA EQUITY "A" (EUR) ACC
LU0731783477	362	FIDELITY GLOBAL DIVIDEND "I" (EUR) ACC
LU0346388704	168	FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES "Y" (EUR) ACC
LU0114723033	183	FIDELITY GLOBAL INDUSTRIALS "E" ACC
LU0985943025	360	FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME "I" (EURHDG) ACC
LU0115765595	124	FIDELITY GREATER CHINA "E" ACC
LU0195952261	159	FRANKLIN EURO HIGH YIELD "I" (EUR) ACC
LU0231205427	155	FRANKLIN INDIA "I" (EUR) ACC
LU0195950059	120	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN "I" (EUR) ACC
LU0392600937	170	FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY "I" (EUR HDG) ACC
LU0366762994	193	FRANKLIN TECHNOLOGY "I" (EUR) ACC

LU0195950992	161	TEMPLETON ASIAN GROWTH "I" (EUR) ACC
LU0195949473	122	TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP "I" (EUR) ACC
LU0294219869	138	TEMPLETON GLOBAL BOND "A" (EUR HDG) ACC
LU0294221097	160	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN "A" (EURHDG) H1 ACC
LU0396183112	316	GENERALI EURO BOND 1-3 YEARS "B" (EUR) ACC
IE00BLG31403	335	HI NUMEN CREDIT "D" (EUR) ACC
LU0069164738	125	IMGP - ITALIAN OPPORTUNITIES "C" (EUR) ACC
LU0334857785	305	INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND "E" (EUR)
LU0432616810	317	INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "C" (EUR) ACC
LU0243958047	306	INVESCO EURO CORPORATE BOND "C" ACC
LU1097689365	361	INVESCO GLOBAL INCOME "C" (EUR) ACC
LU0534240071	342	INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN EUR BOND "C" ACC
LU0243957668	343	INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "C" ACC
IE00B2B36V48	359	JANUS HENDERSON BALANCED "I2" (EURHDG) ACC
IE0033534995	153	JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE EQUITY INCOME "A2" (EURHDG) ACC
LU1914905846	364	JANUS HENDERSON GLOBAL SELECT "I2" (HDGEUR) ACC
IE00B241FD07	344	FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH "P" (EUR) ACC
LU1582988488	346	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION "C" (EUR) ACC
LU1670710232	345	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND "C" (EUR) ACC
LU1670624318	319	M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS "C" (EUR) ACC
LU1670720462	331	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND "C" (EUR) ACC
LU1670724704	347	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR) ACC
LU0118140002	117	MS INVESTMENT FUNDS NEXTGEN EMERGING MARKETS "A" (EUR) ACC
IE00B23XD006	333	LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME "I" (EUR) ACC
LU0127786431	190	GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME "P" (EUR) ACC
LU0141799501	115	NORDEA 1 EUROPEAN HIGH YIELD BOND "BP" (EUR) ACC
LU0417818407	195	NORDEA 1 EUROPEAN SMALL AND MID CAP STARS EQUITY "BP"
LU0064675639	311	NORDEA 1 NORDIC EQUITY "BP" (EUR) ACC
LU0227384020	349	NORDEA 1 STABLE RETURN "BP" (EUR) ACC
LU1586215094	356	PICTET CORTO EUROPE LONG SHORT "I" (EUR) ACC
LU0280437160	325	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT "I"(EUR)
LU0726357444	376	PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD "I" (EUR) ACC
LU0386875149	367	PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION "I" (EUR) ACC
LU0104885248	145	PICTET WATER "R" (EUR) ACC
IE00B4R5BP74	371	PIMCO DYNAMIC BOND "I" (EURHDG) ACC
IE00B11XYW43	114	PIMCO EMERGING MARKETS BOND "E" (EUR HDG) ACC
IE0032875985	370	PIMCO GLOBAL BOND "I" (EUR HDG) ACC
IE00B11XZ434	173	PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT "E" (EURHDG) ACC
IE00B11XZB05	174	PIMCO TOTAL RETURN BOND "E" (EUR HDG) ACC
AT0000A0QRR4	322	RAIFFEISEN GLOBAL STRATEGIC OPPORTUNITES I (VTA) EUR ACC
AT0000785308	196	RAIFFEISEN EURO BONDS ESG "R-VTA" ACC
LU0232931963	187	SCHRODER ISF BIC "A" (EUR) ACC
LU0106235293	185	SCHRODER ISF EURO EQUITY "A" ACC
LU0107768052	186	SCHRODER ISF INFLATION PLUS "A" (EUR) ACC
LU1956839051	363	T ROWE PRICE GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY "Q2" (EUR) ACC
LU1956839218	366	T ROWE PRICE JAPANESE EQUITY "Q2" (EUR) ACC
LU1956839309	365	T ROWE PRICE US EQUITY "Q2" (EUR) ACC
LU0358423738	357	UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL "Q" (EUR) ACC
LU1240794898	358	UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR) "Q" (EUR) ACC
LU1240774601	373	UBS (LUX) BOND SICAV GLOBAL DYNAMIC "Q" (EURHDG) ACC
LU0006344922	386	UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR "P" (EUR) ACC
LU2026203880	377	LUXEMBOURG SELECTION FUND - CORE MEDIO "I" (EUR) ACC
LU2008158318	378	LUXEMBOURG SELECTION FUND - CORE MEDIO ELEVATO "I" (EUR) ACC

CONVENZIONE:

FILIALE/AGENZIA:

COLLOCATORE:

N. PROPOSTA VITA:

BENEFICIARI CASO MORTE

Relazione con il contraente:

In qualità di contraente dichiaro di voler indicare quale beneficiario caso morte, in luogo di un beneficiario in forma nominativa, un beneficiario in forma generica.

Avvertenza: in caso di mancata indicazione di un beneficiario in forma nominativa, l'impresa potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del beneficiario; la modifica o revoca di quest'ultimo deve essere comunicata all'impresa, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1920 e 1921 del c.c.

Luogo e data:

Il Contraente



CONVENZIONE:

FILIALE/AGENZIA:

COLLOCATORE:

N. PROPOSTA VITA:

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN C/C

Il Contraente autorizza la Banca, "in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti" con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n.11/2010, ad addebitare il conto corrente sotto indicato per il premio iniziale e quelli successivi.

Euro IBAN di addebito: bic:

I premi dovranno essere corrisposti con addebito sul c/c indicato in proposta. In caso di estinzione di tale c/c eventuali premi successivi, se previsti dal contratto, potranno essere corrisposti mediante bonifico bancario a favore della Compagnia, specificando nella causale nome e cognome del contraente ed il numero di polizza.

Arca riconosce come data valuta:1) addebito automatico in c/c: valuta pari a quella di addebito sul c/c del cliente; 2) bonifico/ sdd: valuta pari a quella riconosciuta dalla banca ordinaria alla compagnia. L'investimento sarà effettuato alla prima data di valorizzazione successiva alla data valuta riconosciuta al premio a meno di verifiche della Compagnia. Le coperture assicurative saranno prive di effetto fino al giorno in cui il premio di perfezionamento del contratto non risulterà incassato dalla Compagnia.

REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA E DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto. La comunicazione di revoca può essere sottoscritta presso l'intermediario collocatore o può essere inviata alla Compagnia presso la sua sede legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta a cui la comunicazione di revoca si riferisca. Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione salvo un eventuale termine più favorevole, se espressamente indicato nelle Condizioni di Assicurazione. La comunicazione di recesso può essere sottoscritta presso l'intermediario collocatore o può essere inviata alla Compagnia presso la sua sede legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca. L'importo che Arca Vita International DAC rimborserà al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca o di recesso è indicato nelle condizioni di assicurazione.

*** AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO ***

A) LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE;

B) PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL QUESTIONARIO, IL SOGGETTO SUB A) DEVE VERIFICARE L'ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE NEL QUESTIONARIO;

C) ANCHE NEI CASI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DALL'IMPRESA, L'ASSICURATO PUÒ CHIEDERE DI ESSERE SOTTOPOSTO A VISITA MEDICA PER CERTIFICARE L'EFFETTIVO STATO DI SALUTE, CON EVIDENZA DEL COSTO A SUO CARICO.

*** APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE RELATIVE AL PRODOTTO ***

AI FINI DEGLI ARTICOLI 1341-1342 C.C. APPROVO SPECIFICAMENTE I SEGUENTI ARTICOLI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: 1(OGGETTO); 2(PRESTAZIONI ASSICURATE); 7(DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO); 10(PAGAMENTO DEI PREMI); 13(DURATA DEL CONTRATTO); 14(CONCLUSIONE, DECORRENZA E CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE); 15(REVOCA DELLA PROPOSTA); 18(RISCATTO); 23(ATTRIBUZIONE E VALORIZZAZIONE DEL NUMERO DI QUOTE RELATIVE AI FONDI); VARIAZIONI CONTRATTUALI).

L'Investitore-Contraente



* SI RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART.10 DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, LA COPERTURA AGGIUNTIVA IN CASO DI MORTE E' SOGGETTA AD ALCUNE ESCLUSIONI E/O LIMITAZIONI DEL RISCHIO.

DICHIARO DI AVER SCELTO LA MODALITÀ CON CUI RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E PRECONTRATTUALE E DI ESSERE STATO INFORMATO CIRCA LA MIA FACOLTÀ DI MODIFICARE IN OGNI MOMENTO LA SCELTA PRECEDENTEMENTE EFFETTUATA.

Luogo e data:

Il Contraente



Il Collocatore



attesta la regolarità e l'autenticità di tutte le sottoscrizioni e la preventiva identificazione da parte sua dei firmatari

CONVENZIONE: FILIALE/AGENZIA: COLLOCATORE: N. PROPOSTA VITA:

CONSENSO PER FINI ASSICURATIVI AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI COMUNI E PARTICOLARI

Ai fini degli artt. 7, 9 e 44-50 del Regolamento UE n°679/2016 (G.D.P.R.), manifesto specifico consenso ad ARCA VITA INTERNATIONAL DAC:

- al trattamento anche consistente nel trasferimento e nella comunicazione alle categorie di soggetti terzi specificati nella informativa, dei dati personali ed anche di quelli particolari;
- al trasferimento dei dati di cui sopra all'estero, anche verso Stati non appartenenti all'Unione Europea nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui al Regolamento UE e ai provvedimenti dell'Autorità Privacy;

che siano strettamente finalizzati all'esercizio dell'Impresa organizzata per fornire servizi assicurativi oggetto di contratti che mi riguardano e avvengano in conformità dell'informativa resa da Arca Vita International DAC ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n°679/2016, come riportata nel set informativo.

Prendo atto che senza il presente consenso, Arca Vita International DAC non potrà fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto.

Luogo e data:

Il Contraente  _____

L'Assicurato  _____
 (se diverso dal Contraente)

CONSENSO PER FINI COMMERCIALI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Inoltre, ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali comuni da parte di Arca Vita International DAC o di altre società del Gruppo (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi e per rilevazioni sulla qualità del servizio e dei bisogni della clientela, secondo le modalità indicate nell'informativa. Il consenso è **del tutto facoltativo**.

Luogo e data:

Il Contraente  _____

L'Assicurato  _____
 (se diverso dal Contraente)

Dichiarazione del Contraente di residenza fuori dalla Repubblica d'Irlanda^{1,2}

L'autorità fiscale irlandese (Irish Revenue Commissioners) richiede che i contraenti residenti fuori dalla Repubblica d'Irlanda compilino la seguente dichiarazione, redatta nel formato da essa approvato, al fine di poter ricevere pagamenti senza alcuna deduzione di tasse irlandesi.

Dichiaro/Dichiariamo che

- ho/abbiamo letto le condizioni descritte nella nota allegata intitolata "Definizioni di Residenza";
- io sono/noi siamo/la società è il contraente in riferimento al quale è stata fatta la dichiarazione;
- io sono/noi siamo/la società è non residente/i o residente/i ordinario/i in Irlanda.

Se state compilando questa dichiarazione in fase di sottoscrizione della proposta, di prelevamenti periodici o di un primo incasso parziale:

- io/noi/la società con la presente mi/ci/si impegno/impegniamo/impegna ad informare la Compagnia di assicurazione di qualsiasi cambiamento del paese di residenza durante la durata della polizza.

Nome e luogo principale di residenza/indirizzo del contraente :

**Firma del contraente
o della persona
autorizzata a firmare:**



Data:

Note

1. Questo modulo può essere soggetto ad ispezione da parte dell'autorità fiscale irlandese. È un reato secondo la legge irlandese rendere false dichiarazioni.
2. Questa dichiarazione deve essere firmata dai contraenti che non siano Residenti o non abbiano la "Residenza ordinaria" in Irlanda o da un rappresentante che firmi per conto di persone decedute. Se il contraente è una Società, la dichiarazione deve essere firmata dalla segreteria della società o da altro ufficiale autorizzato. Può essere firmata anche da una persona che abbia la procura da parte del contraente. Una copia della procura deve essere fornita con questa dichiarazione.

Definizioni di Residenza**Residenza – Persona Fisica**

Una Persona Fisica verrà considerata residente in Irlanda per un anno fiscale se:

- trascorre 183 o più giorni nello Stato in quell'anno fiscale; o
- ha una presenza complessiva di 280 giorni nello Stato, considerando il numero di giorni trascorsi nello Stato durante l'anno fiscale unitamente al numero di giorni trascorsi nello Stato nell'anno fiscale precedente.

La presenza di una Persona Fisica nello Stato nell'anno fiscale per non più di 30 giorni non sarà considerata al fine di applicare la prova dei due anni. Per presenza di una Persona Fisica nello Stato per un giorno si intende la presenza dell'individuo nello Stato al termine del giorno (mezzanotte).

Residenza ordinaria – Persona Fisica

Il termine "residenza ordinaria" diverso da "residenza" si riferisce al normale stile di vita di una persona e indica residenza in un posto con un certo grado di continuità. Una Persona Fisica che risiede nello Stato per tre anni fiscali consecutivi acquista la "residenza ordinaria" a partire dall'inizio del quarto anno fiscale. Un individuo che è residente ordinario nello Stato cessa di esserlo alla fine del terzo anno fiscale consecutivo in cui non è residente. Quindi, ad esempio, un individuo che è residente o residente ordinario nello Stato nel 2004 e lascia lo Stato in quell'anno, rimarrà residente ordinario fino alla fine dell'anno fiscale 2007.

Residenza – Società

Una società che ha la sua sede di amministrazione e controllo in Irlanda (lo Stato) è residente nello Stato a prescindere da dove sia registrata. Una società che non ha la sua sede di amministrazione e controllo in Irlanda, ma che è registrata nello Stato, è residente nello Stato eccetto i casi in cui:

- la società o una società ad essa correlata svolga un'attività nello Stato, e l'una o l'altra compagnia sia controllata in ultima istanza da persone residenti negli Stati Membri dell'UE o in Paesi con cui la Repubblica d'Irlanda applica la convenzione per evitare le doppie imposizioni o la società ad essa correlata sia quotata presso una riconosciuta Borsa Valori nell'UE o in un Paese con un trattato fiscale; o
- la società è considerata come non residente nello Stato in base alla convenzione per evitare le doppie imposizioni fra la Repubblica d'Irlanda e un altro Paese.

Si noti che la determinazione della Residenza per una società ai fini fiscali può essere complessa in certi casi e i dichiaranti devono riferirsi alle specifiche normative di legge che sono contenute nella sezione 23A - Taxes Consolidation Act, 1997.

PRIVATE SELECTA PLUS

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio- economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale “My Arca”, all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Arca Vita International DAC

Business Address: 4-5 Dawson Street, Dublin 2, Ireland - tel: (+353 1) 634 0811
Directors: Paolo Zanni (Italy), Paul O'Connor, Derek Fagan, Federico Arpe (Italy), Bobby Scannell, Maurizio Marcorin (Italy)
Registered Office: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland - Incorporated in Ireland No.293632
Arca Vita International DAC is regulated by the Central Bank of Ireland - Arca Vita International DAC is part of Unipol Group
enrolled with the Register of the Ultimate Parent Undertakings held by IVASS, the Italian Insurance Supervisory Authority, under No. 046
arcaintl.com

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. QUALI SONO I SUOI DIRITTI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita International DAC (www.arcaintl.com) con sede legale in 4-5 Dawson Street - Dublino 2, D02 FH72, Irlanda. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita International, al recapito privacy@arcaintl.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcaintl.com nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistiche - tariffarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla CONSAP per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.Unipol.com
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.